

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 1° giugno 2010, n. 16.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I
NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI VENDITA DELLA
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

- Art. 1 – Ambito di applicazione e definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 2 – Punti vendita esclusivi
Art. 3 – Punti vendita non esclusivi
Art. 4 – Requisiti morali
Art. 5 – Dichiarazione di inizio attività
Art. 6 – Disposizioni finali

TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI ESTETISTA

- Art. 7 – Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 16 du 1^{er} juin 2010,

portant dispositions en matière d'acquittement des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste dérivant de l'appartenance de l'Italie aux Communautés européennes, en application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur. Loi communautaire 2010.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I^{ER}
NOUVELLES DISPOSITIONS
EN MATIÈRE DE VENTE DE LA
PRESSE QUOTIDIENNE ET PÉRIODIQUE

- Art. 1^{er} – Domaine d'application et définition du système de vente de la presse quotidienne et périodique
Art. 2 – Points de vente exclusifs
Art. 3 – Points de vente non exclusifs
Art. 4 – Conditions d'ordre moral
Art. 5 – Déclaration de début d'activité
Art. 6 – Disposizioni finali

TITRE II
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE I^{ER}
RÈGLEMENTATION DE LA
PROFESSION D'ESTHÉTICIENNE

- Art. 7 – Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993

- Art. 8 – Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 63/1993
Art. 9 – Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 63/1993
Art. 10 – Inserimento dell'articolo 6bis nella l.r. 63/1993
Art. 11 – Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 63/1993
Art. 12 – Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 63/1993
Art. 13 – Abrogazioni

CAPO II
ARTIGIANATO

- Art. 14 – Modificazione all'articolo 3 della legge regionale
30 novembre 2001, n. 34
Art. 15 – Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/2001
Art. 16 – Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 34/2001
Art. 17 – Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001
Art. 18 – Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 34/2001
Art. 19 – Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 34/2001
Art. 20 – Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 34/2001
Art. 21 – Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 34/2001
Art. 22 – Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 34/2001
Art. 23 – Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 34/2001
Art. 24 – Modificazione all'articolo 18 della l.r. 34/2001
Art. 25 – Disposizioni finali

CAPO III
TURISMO

SEZIONE I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

- Art. 26 – Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale
6 luglio 1984, n. 33
Art. 27 – Inserimento dell'articolo 3bis alla l.r. 33/1984
Art. 28 – Inserimento dell'articolo 3ter alla l.r. 33/1984
Art. 29 – Inserimento dell'articolo 3quater alla l.r. 33/1984
Art. 30 – Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 33/1984
Art. 31 – Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 33/1984
Art. 32 – Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 33/1984
Art. 33 – Abrogazioni

SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

- Art. 34 – Modificazione all'articolo 1 della legge regionale
29 maggio 1996, n. 11
Art. 35 – Modificazione all'articolo 2 della l.r. 11/1996
Art. 36 – Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1996
Art. 37 – Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/1996
Art. 38 – Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 11/1996
Art. 39 – Modificazione all'articolo 9 della l.r. 11/1996
Art. 40 – Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 11/1996
Art. 41 – Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/1996
Art. 42 – Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1996
Art. 43 – Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1996
Art. 44 – Modificazione all'articolo 16bis della l.r.
11/1996
Art. 45 – Sostituzione dell'articolo 16quater della l.r.
11/1996

- Art. 8 – Modification de l'art. 5 de la LR n° 63/1993
Art. 9 – Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 63/1993
Art. 10 – Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 63/1993
Art. 11 – Remplacement de l'art. 8 de la LR n° 63/1993
Art. 12 – Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 63/1993
Art. 13 – Abrogations

CHAPITRE II
ARTISANAT

- Art. 14 – Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 34
du 30 novembre 2001
Art. 15 – Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 34/2001
Art. 16 – Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 34/2001
Art. 17 – Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 34/2001
Art. 18 – Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 34/2001
Art. 19 – Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 34/2001
Art. 20 – Modification de l'art. 14 de la LR n° 34/2001
Art. 21 – Modification de l'art. 15 de la LR n° 34/2001
Art. 22 – Modification de l'art. 16 de la LR n° 34/2001
Art. 23 – Remplacement de l'art. 17 de la LR n° 34/2001
Art. 24 – Modification de l'art. 18 de la LR n° 34/2001
Art. 25 – Dispositions finales

CHAPITRE III
TOURISME

SECTION I
STRUCTURES D'ACCUEIL HÔTELIÈRES

- Art. 26 – Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 33
du 6 juillet 1984
Art. 27 – Insertion de l'art. 3 bis de la LR n° 33/1984
Art. 28 – Insertion de l'art. 3 ter de la LR n° 33/1984
Art. 29 – Insertion de l'art. 3 quater de la LR n° 33/1984
Art. 30 – Modification de l'art. 8 de la LR n° 33/1984
Art. 31 – Modification de l'art. 9 de la LR n° 33/1984
Art. 32 – Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 33/1984
Art. 33 – Abrogations

SECTION II
STRUCTURES D'ACCUEIL NON HÔTELIÈRES

- Art. 34 – Modification de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 11
du 29 mai 1996
Art. 35 – Modification de l'art. 2 de la LR n° 11/1996
Art. 36 – Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 11/1996
Art. 37 – Modification de l'art. 5 de la LR n° 11/1996
Art. 38 – Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 11/1996
Art. 39 – Modification de l'art. 9 de la LR n° 11/1996
Art. 40 – Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 11/1996
Art. 41 – Modification de l'art. 11 de la LR n° 11/1996
Art. 42 – Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 11/1996
Art. 43 – Remplacement de l'art. 16 de la LR n° 11/1996
Art. 44 – Modification de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996
Art. 45 – Remplacement de l'art. 16 quater de la LR
n° 11/1996

- Art. 46 – Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 11/1996
Art. 47 – Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 11/1996
Art. 48 – Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 11/1996
Art. 49 – Modificazione all'articolo 23 della l.r. 11/1996
Art. 50 – Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 11/1996
Art. 51 – Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 11/1996
Art. 52 – Abrogazioni

SEZIONE III
COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

- Art. 53 – Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8
Art. 54 – Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/2002
Art. 55 – Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2002
Art. 56 – Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 8/2002
Art. 57 – Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8/2002
Art. 58 – Modificazione all'articolo 12 della l.r. 8/2002
Art. 59 – Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 8/2002
Art. 60 – Abrogazioni

SEZIONE IV
PROFESSIONI TURISTICHE

- Art. 61 – Modificazioni alle leggi regionali 21 gennaio 2003, n. 1, e 29 marzo 2007, n. 4

CAPO IV
DICHIARAZIONE DI INIZIO
ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO

- Art. 62 – Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Art. 63 – Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 19/2007
Art. 64 – Inserimento dell'articolo 23bis nella l.r. 19/2007

TITOLO I
NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI VENDITA DELLA
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Il presente titolo disciplina l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in conformità alla normativa comunitaria e statale in materia di tutela della concorrenza, al fine di favorirne l'organica e razionale diffusione nel territorio regionale, garantendo il diritto all'informazione e alla diffusione della cultura in condizioni di imparzialità.
2. Il sistema di vendita nel territorio regionale della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi soggetti alla dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 5.

- Art. 46 – Remplacement de l'art. 19 de la LR n° 11/1996
Art. 47 – Remplacement de l'art. 20 de la LR n° 11/1996
Art. 48 – Remplacement de l'art. 22 de la LR n° 11/1996
Art. 49 – Modification de l'art. 23 de la LR n° 11/1996
Art. 50 – Modification de l'art. 24 de la LR n° 11/1996
Art. 51 – Remplacement de l'art. 28 de la LR n° 11/1996
Art. 52 – Abrogations

SECTION III
CENTRES D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

- Art. 53 – Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002
Art. 54 – Modification de l'art. 5 de la LR n° 8/2002
Art. 55 – Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 8/2002
Art. 56 – Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 8/2002
Art. 57 – Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 8/2002
Art. 58 – Modification de l'art. 12 de la LR n° 8/2002
Art. 59 – Modification de l'art. 14 de la LR n° 8/2002
Art. 60 – Abrogations

SECTION IV
PROFESSIONS TOURISTIQUES

- Art. 61 – Modification des lois régionales n° 1 du 21 janvier 2003 et n° 4 du 29 mars 2007

CHAPITRE IV
DÉCLARATION DE DÉBUT
D'ACTIVITÉ ET ACCORD TACITE

- Art. 62 – Remplacement de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007
Art. 63 – Remplacement de l'art. 23 de la LR n° 19/2007
Art. 64 – Insertion de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007

TITRE I^{ER}
NOUVELLES DISPOSITIONS
EN MATIÈRE DE VENTE DE LA
PRESSE QUOTIDIENNE ET PÉRIODIQUE

Art. 1^{er}

(Domaine d'application et définition du système de vente de la presse quotidienne et périodique)

1. Le présent titre régit l'activité de vente de la presse quotidienne et périodique conformément à la législation communautaire et nationale en matière de protection de la concurrence, et ce, afin de favoriser la diffusion organisée et rationnelle de la presse sur le territoire régional et de garantir le droit à l'information et à la culture dans des conditions d'impartialité.
2. Le système de vente de la presse quotidienne et périodique sur le territoire régional s'articule en points de vente exclusifs et non exclusifs soumis à l'obligation de la déclaration de début d'activité visée à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 2
(Punti vendita esclusivi)

1. I punti vendita esclusivi sono gli esercizi adibiti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Essi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate. Rientrano tra i punti vendita esclusivi gli esercizi già autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria).
2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio medesimo abbia una superficie di vendita inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al 30 per cento della superficie totale di vendita. È inoltre consentita la vendita di prodotti da banco confezionati quali caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili, senza il possesso dei requisiti previsti per il commercio di generi alimentari.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la vendita di quotidiani e periodici effettuata in un punto vendita esclusivo deve avere il carattere prevalente rispetto alla restante attività commerciale.

Art. 3
(Punti vendita non esclusivi)

1. I punti vendita non esclusivi sono gli esercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
2. L'esercizio di un punto vendita non esclusivo è svolto nell'ambito degli stessi locali per le seguenti attività:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) impianti di distribuzione di carburanti;
 - c) esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) medie strutture di vendita di grande dimensione;
 - e) grandi strutture di vendita;
 - f) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 120;
 - g) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione;
 - h) esercizi di vicinato aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 100, limitatamente ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e che sono sprovvisti di punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi.

Art. 2
(Points de vente exclusifs)

1. Les points de vente exclusifs sont des établissements de vente de quotidiens et de périodiques en général qui doivent assurer l'égalité de traitement entre les différents journaux. Les établissements déjà autorisés à la vente de quotidiens et de périodiques en sus ou non d'autres marchandises au sens de l'art. 14 de la loi n° 416 du 5 août 1981 (Réglementation des entreprises d'édition et aides à l'édition) figurent au nombre des points de vente exclusifs.
2. Une partie de la surface des points de vente exclusifs peut être destinée à la vente de produits relevant du secteur non alimentaire, à condition que la surface de vente totale soit inférieure ou égale à celle d'un établissement de proximité et que la surface destinée à la vente des produits du secteur non alimentaire ne dépasse pas 30 p. 100 de la surface de vente totale. Dans les points de vente en cause il est possible, par ailleurs, de commercialiser des produits préemballés tels que les bonbons, les dragées, les chocolats, les gommages à mâcher et les produits similaires, sans qu'il soit nécessaire de remplir les conditions requises pour la vente des denrées alimentaires.
3. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa ci-dessus, la vente des quotidiens et des périodiques dans un point de vente exclusif doit avoir un caractère prééminent dans le cadre de l'activité commerciale.

Art. 3
(Points de vente non exclusifs)

1. Les points de vente non exclusifs sont des établissements de vente de marchandises diverses qui vendent également des quotidiens, ou des périodiques, ou les deux à la fois.
2. Les points de vente non exclusifs peuvent être aménagés dans le cadre :
 - a) Des points de vente de produits du monopole ;
 - b) Des stations de distribution de carburants ;
 - c) Des établissements de vente d'aliments et de boissons ;
 - d) Des moyennes structures de vente de grandes dimensions ;
 - e) Des grandes structures de vente ;
 - f) Des établissements destinés essentiellement à la vente de livres et de produits de l'édition assimilés, avec une limite minimale de la surface de vente de 120 m² ;
 - g) Des établissements de vente de produits spécialisés, uniquement pour ce qui est des périodiques concernant lesdits produits spécialisés ;
 - h) Des établissements de proximité dont la surface de vente dépasse les 100 m², limitativement aux communes de moins de 1 000 habitants dépourvues de points de vente, tant exclusifs que non exclusifs.

3. La vendita di quotidiani e periodici negli esercizi di cui al comma 2 è legata e complementare all'attività di vendita primaria e non può essere fisicamente disgiunta da tale attività.
4. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.

Art. 4
(Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni per delitto non colposo;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale, oppure per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

3. La vente des quotidiens et des périodiques dans les établissements visés au deuxième alinéa ci-dessus est liée et complémentaire à l'activité de vente principale et ne peut être physiquement séparée de celle-ci.
4. Les points de vente non exclusifs doivent garantir l'égalité de traitement entre les produits de l'édition vendus, à savoir les quotidiens, ou les périodiques, ou les deux à la fois.

Art. 4
(Conditions d'ordre moral)

1. Ne peuvent exercer l'activité de vente de la presse quotidienne et périodique les individus :
 - a) Qui ont été déclarés délinquants d'habitude, professionnels ou par tendance, sauf en cas de réhabilitation ;
 - b) Qui ont subi une condamnation passée en force de chose jugée, pour un délit intentionnel comportant une peine d'emprisonnement non inférieure à trois ans, à condition que ladite condamnation ait comporté une peine supérieure au minimum prévu ;
 - c) Qui ont subi une condamnation à une peine d'emprisonnement, passée en force de chose jugée, pour l'un des délits visés au chapitre II du titre VIII du livre II du code pénal ou bien pour recel, blanchiment d'argent, insolvabilité frauduleuse, banqueroute frauduleuse, usure, attaque à main armée, délit contre la personne avec usage de violence, extorsion ;
 - d) Qui ont subi une condamnation passée en force de chose jugée pour un délit contre l'hygiène et la santé publique, y compris les délits visés au chapitre II du titre VI du livre II du code pénal ;
 - e) Qui ont subi deux condamnations ou plus, passées en force de chose jugée, dans les cinq ans qui précèdent le début de l'activité pour l'un des délits de fraude dans la préparation ou la commercialisation des aliments prévus par des lois spéciales ;
 - f) Qui ont fait l'objet de l'une des mesures de prévention visées à la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (Mesures de prévention contre les personnes déclarées dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques) ou bien de l'une des mesures prévues par la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre les organisations criminelles de type mafieux, même étrangères) ou encore d'une mesure de sécurité.
2. L'interdiction d'exercer l'activité commerciale en cause au sens des lettres b), c), d) et e) du premier alinéa du présent article a une durée de cinq ans à compter du jour où la peine a été purgée. Si la peine est éteinte d'une autre manière, le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement a force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.
3. En cas de sursis, l'interdiction d'exercer l'activité commerciale ne s'applique pas.

4. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Art. 5
(Dichiarazione di inizio attività)

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti alla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la cui presentazione deve avvenire presso il Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 4.
2. Il Comune competente per territorio può adottare provvedimenti di programmazione per l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento e l'ampliamento di quelli esistenti volti a:
 - a) favorire l'accesso all'informazione e garantire la fruizione del servizio, in particolare attraverso un incremento della diffusione dei punti vendita nelle aree territoriali potenzialmente più rilevanti quali poli scolastici o universitari, ospedali, strutture ricettive e un rifornimento capillare della stampa quotidiana e periodica;
 - b) tutelare e salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
3. Per l'adozione dei provvedimenti di programmazione di cui al comma 2, sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti editoriali e presenza di altri punti vendita esclusivi o non esclusivi.
4. Sono soggette a semplice comunicazione, da presentare al Comune competente per territorio:
 - a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
 - c) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

4. Pour les sociétés, les associations et les organismes collectifs, les conditions visées au premier alinéa du présent article doivent être remplies par le représentant légal, par une autre personne préposée à l'activité commerciale et par toutes les personnes visées au troisième alinéa de l'art. 2 du décret du président de la République n° 252 du 3 juin 1998 (Règlement pour la simplification des procédures de transmission des communications et des renseignements en matière de lutte contre la mafia).

Art. 5
(Déclaration de début d'activité)

1. L'ouverture, le transfert et l'agrandissement de tout point de vente de la presse quotidienne et périodique, même à caractère saisonnier, sont soumis à l'obligation de la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), déclaration qui doit être présentée à la Commune territorialement compétente. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la déclaration attestant le respect des conditions requises par la loi et notamment des conditions visées à l'art. 4 ci-dessus.
2. La Commune territorialement compétente peut prendre des actes de programmation pour l'ouverture de nouveaux établissements ou pour le transfert ou l'agrandissement des établissements existants, et ce, afin :
 - a) De favoriser l'accès à l'information et de garantir la fourniture du service, notamment par l'augmentation des points de vente dans les zones potentiellement les plus importantes, telles que les pôles scolaires ou universitaires, les hôpitaux, les structures d'accueil, ainsi qu'une plus vaste diffusion de la presse quotidienne et périodique ;
 - b) De protéger et de sauvegarder les zones revêtant un intérêt artistique, historique, architectural et environnemental.
3. Pour l'adoption des actes de programmation visés au deuxième alinéa du présent article, il est interdit de suivre des critères liés à des tests économiques ou basés sur la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande de marché, tels que la portée des ventes de produits de l'édition et la présence d'autres points de vente, exclusifs ou non.
4. Les activités suivantes doivent faire l'objet d'une simple communication à la Commune territorialement compétente :
 - a) Vente de publications spécialisées dans les sièges des partis, les établissements, les églises, les communautés religieuses, les syndicats et les associations ;
 - b) Vente ambulante des quotidiens des partis ou des syndicats ou des quotidiens religieux par l'intermédiaire de bénévoles, dans un but de propagande politique, syndicale et religieuse ;

- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente titolo;
 - e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
 - g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti o regolamentato con qualsiasi modalità.
5. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato.
6. Decorso il periodo di sospensione di cui al comma 5 senza che l'interessato abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell'attività. La chiusura è disposta anche in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità.
7. L'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza aver presentato la DIA comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 3.000.
8. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione della sanzione di cui al comma 7 sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono all'adeguamento dei piani comunali, adottati ai sensi della legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 (Disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali), ai principi di cui al presente titolo. Decorso tale termine, tali piani perdono efficacia.
2. Sono abrogate:
- a) la l. r. 46/1984;
 - b) la legge regionale 16 giugno 1988, n. 46.

- c) Vente, dans les bureaux des sociétés d'édition et de leurs rédactions décentralisées, des journaux édités par celles-ci ;
 - d) Vente de publications spécialisées non distribuées dans les points de vente visés au présent titre ;
 - e) Livraison en porte à porte et vente ambulante par les éditeurs, les distributeurs et les marchands de journaux ;
 - f) Vente de journaux et de revues dans les structures touristiques et d'accueil, lorsque ladite vente représente un service offert aux clients ;
 - g) Vente de journaux et de revues dans les structures publiques ou privées dont l'accès est réservé exclusivement à certaines catégories d'utilisateurs ou est réglementé de quelque manière que ce soit.
5. Si l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité de vente de la presse quotidienne ou périodique ne sont pas réunies ou si ladite activité est exercée en violation de la législation en vigueur, la Commune territorialement compétente prend un acte de suspension de l'exercice de l'activité en cause pendant une période de soixante jours au maximum, sur sommation de l'intéressé.
6. Si, à l'issue de la période de suspension visée au cinquième alinéa ci-dessus, l'intéressé n'a pas respecté les prescriptions imposées, la Commune territorialement compétente ordonne la fermeture de l'activité. La fermeture est décidée même en cas de suspension de l'activité pendant plus de douze mois, indépendamment de l'éventuel changement de titulaire.
7. L'exercice de l'activité de vente de la presse quotidienne et périodique sans présentation préalable de la DIA entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 3 000 euros.
8. Les fonctions relatives à la surveillance, au contrôle et à l'application de la sanction visée au septième alinéa ci-dessus sont remplies par les Communes, suivant les procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 6
(Dispositions finales)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes doivent adapter les plans communaux adoptés au sens de la loi régionale n° 46 du 19 août 1984 (Réglementation de la vente des journaux et des revues et orientations de programmation pour la formation des plans communaux) aux principes visés au présent titre. Passé ledit délai, les plans communaux susmentionnés ne déploient plus leurs effets.
2. Sont abrogées :
- a) La LR n° 46/1984 ;
 - b) La loi régionale n° 46 du 16 juin 1988.

TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI ESTETISTA

Art. 7

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella regione Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

«1bis. Qualora l'attività lavorativa qualificata sia stata prestata a tempo parziale, essa è contabilizzata, per le finalità di cui al comma 1, proporzionalmente al monte ore effettivamente prestato.»

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 63/1993)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, le parole: «e la commissione di cui all'articolo 7» sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, tenuto conto degli addetti occupati;»;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le modalità per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'avvio e per il trasferimento dell'esercizio in altra sede;»;
 - c) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«fbis) le procedure e i termini per la sospensione e per la cessazione dell'attività.».
3. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 63/1993, le parole: «l'autorizzazione deve essere revocata» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività non può essere proseguita».

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 63/1993)

1. L'articolo 6 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:

TITRE II
MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES

CHAPITRE I^{ER}
RÉGLEMENTATION DE LA
PROFESSION D'ESTHÉTICIENNE

Art. 7

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993)

1. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 63 du 20 août 1993 (Réglementation de l'exercice de la profession d'esthéticien ou d'esthéticienne en Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Si l'activité professionnelle qualifiée a été exercée à temps partiel, elle est prise en compte, aux fins visées au premier alinéa ci-dessus, proportionnellement au nombre d'heures effectivement effectuées. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 63/1993)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 63/1993 les mots : « et de la commission mentionnée à l'art. 7 » sont supprimés.
2. Le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 63/1993 est modifié comme suit :
 - a) La lettre a) est remplacée comme suit :

« a) Les surfaces minimales des locaux destinés à l'exercice de la profession d'esthéticienne, compte tenu du nombre de personnels ; »
 - b) La lettre c) est remplacée comme suit :

« c) Les modalités de présentation de la déclaration de début d'activité aux fins du démarrage de celle-ci et de transfert de l'activité dans d'autres locaux ; »
 - c) Après la lettre f) est ajoutée une lettre rédigée comme suit :

« f bis) Les procédures et les délais de suspension et de cessation de l'activité. ».
3. Au sixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 63/1993, les mots : « l'autorisation doit être révoquée » sont remplacés par les mots : « l'activité ne peut être poursuivie ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 63/1993)

1. L'art. 6 de la LR n° 63/1993 est remplacé par un article rédigé comme suit :

«Art. 6
(Dichiarazione di inizio attività)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto alla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al Comune competente per territorio. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. La DIA è corredata dalla documentazione relativa agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico utilizzati e da una dichiarazione attestante che l'impresa è diretta da persona avente la qualificazione professionale richiesta, nonché il possesso delle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di cui all'articolo 5.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dichiarati nella DIA è comunicata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio.».

Art. 10
(Inserimento dell'articolo 6bis nella l.r. 63/1993)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 63/1993, come sostituito dall'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 6bis
(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. Il Comune competente per territorio, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività o qualora l'attività stessa sia svolta in contrasto con la normativa vigente, ne sospende l'esercizio fino ad un massimo di sessanta giorni, previa diffida all'interessato ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
2. Qualora al termine del periodo previsto dal regolamento comunale l'interessato non abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune competente per territorio ordina la chiusura dell'esercizio e trasmette copia del provvedimento di chiusura, a fini informativi, alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.».

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 63/1993)

1. L'articolo 8 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 6
(Déclaration de début d'activité)

1. L'exercice de l'activité d'esthéticienne est subordonné à la présentation à la Commune territorialement compétente de la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA en cause.
2. La DIA doit être assortie de la documentation relative aux appareils électromécaniques à usage esthétique utilisés et d'une déclaration attestant que l'entreprise est dirigée par une personne justifiant de la qualification professionnelle requise et que les prescriptions du règlement communal visé à l'art. 5 de la présente loi sont respectées.
3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous dix jours, délai de rigueur. »

Art. 10
(Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 63/1993)

1. Après l'art. 6 de la LR n° 63/1993, tel qu'il résulte de l'art. 9 de la présente loi, il est ajouté un article rédigé comme suit :

« Art. 6 bis
(Suspension et cessation de l'activité)

1. Si l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité ne sont plus respectées ou si l'activité est exercée en violation de la législation en vigueur, la Commune territorialement compétente prend un acte de suspension de ladite activité pendant une période de soixante jours au maximum, sur sommation de l'intéressé de régulariser sa position suivant les procédures et dans le délai fixé par le règlement communal visé à l'art. 5 de la présente loi.
2. Si à l'issue de la période de suspension prévue par le règlement communal susmentionné l'intéressé n'a pas respecté les prescriptions imposées, la Commune territorialement compétente ordonne la fermeture de l'établissement et transmet une copie de l'acte de fermeture à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni pour information. »

Art. 11
(Remplacement de l'art. 8 de la LR n° 63/1993)

1. L'art. 8 de la LR n° 63/1993 est remplacé par un article rédigé comme suit :

«Art. 8
(Esercizio dell'attività)

1. L'attività di estetista è esercitata in forma di impresa, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'estetista che intende esercitare l'attività deve risultare iscritta all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese.
2. Lo svolgimento dell'attività di estetista, ovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. I dipendenti, i collaboratori e, nel caso di esercizio dell'attività in forma di cooperativa o societaria, i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso di tale qualificazione. La maggioranza assoluta dei soci deve inoltre esercitare l'attività manuale di estetista.
3. Per ogni sede dell'impresa ove è esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale richiesta. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.»

Art. 12
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 63/1993)

1. L'articolo 12 della l.r. 63/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 12
(Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio dell'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 o senza aver presentato la DIA di cui all'articolo 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).»

Art. 13
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 7 e 9 della l.r. 63/1993 sono abrogati.

« Art. 8
(Exercice de la profession)

1. La profession d'esthéticienne est exercée sous forme d'entreprise, dans le respect de la législation en vigueur en la matière. L'esthéticienne qui entend exercer sa profession doit être immatriculée au Registre des métiers ou au Registre des entreprises.
2. Toute esthéticienne qui entend exercer sa profession, où que ce soit et même à titre gratuit, doit justifier de la qualification professionnelle visée à l'art. 3 de la présente loi. Les personnels, les collaborateurs et, en cas de coopérative ou de société, les associés qui exercent la profession d'esthéticienne doivent justifier de ladite qualification. La majorité absolue des associés doit par ailleurs exercer effectivement la profession d'esthéticienne.
3. Un responsable technique au moins doit être désigné pour chacun des cabinets de l'entreprise où la profession d'esthéticienne est exercée, choisi parmi le ou les titulaires, associés participant à l'activité, membres du foyer coparticipants ou employés justifiant de la qualification professionnelle requise. Le responsable technique doit garantir sa présence pendant la fourniture des prestations. »

Art. 12
(Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 63/1993)

1. L'art. 12 de la LR n° 63/1993 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 12
(Sanctions administratives)

1. L'exercice de la profession d'esthéticienne sans que les conditions professionnelles visées à l'art. 3 soient réunies ou sans que la DIA visée à l'art. 6 de la présente loi ait été présentée entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 2 000 à 12 000 euros.
2. Les fonctions relatives à la surveillance, au contrôle et à l'application des sanctions prévues par la présente loi sont remplies par les Communes, suivant les procédures fixées par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal). »

Art. 13
(Abrogations)

1. Les art. 7 et 9 de la LR n° 63/1993 sont abrogés.

CAPO II
ARTIGIANATO

Art. 14

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), le parole: «Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13, di seguito denominata Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di seguito denominata Chambre».

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/2001)

1. L'articolo 6 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane)

1. La Chambre provvede alla tenuta dell'Albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, al quale devono iscriversi, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese, le imprese artigiane con sede operativa nel territorio della regione.
2. L'Albo è pubblico e chiunque può ottenere notizie contenute nello stesso.
3. L'iscrizione all'Albo è costitutiva della qualifica artigiana e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.».

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 34/2001)

1. L'articolo 7 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo)

1. Ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo, l'interessato presenta alla Chambre, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica, di seguito denominata ComUnica, per gli adempimenti di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), con-

CHAPITRE II
ARTISANAT

Art. 14

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001)

1. Au sixième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière), les mots : « commission régionale de l'artisanat instituée à l'article 13 de la présente loi, ci-après dénommée "commission" » sont remplacés par les mots : « Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée "Chambre" ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 6 de la LR n° 34/2001 est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Tenue du Registre régional des métiers)

1. La Chambre assure la tenue du Registre régional des métiers, ci-après dénommé « Registre », auquel les entreprises artisanales ayant leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste doivent être immatriculées, suivant les modalités et dans les délais prévus pour le Registre des entreprises.
2. Le Registre est public et quiconque peut obtenir communication des renseignements qu'il contient.
3. L'immatriculation au Registre est constitutive de la qualification d'artisan et une condition nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier des aides en faveur des entreprises artisanales. »

Art. 16

(Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 7 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 7

(Procédures d'immatriculation au Registre, de radiation de celui-ci et de modification des données figurant dans celui-ci)

1. Aux fins de l'immatriculation au Registre, de radiation de celui-ci et de modification des données figurant dans celui-ci, tout intéressé doit présenter à la Chambre, par voie télématique ou sur support informatique, la communication unique, ci-après dénommée « ComUnica », pour l'accomplissement des obligations visées à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités écono-

vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. La ComUnica, predisposta sull'apposita modulistica e corredata dei modelli di iscrizione, modificazione e cancellazione, delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni richiesti dalla legge, vale quale adempimento che consente l'acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana, con conseguente iscrizione all'Albo o alla separata sezione per i consorzi e le società consortili, e l'avvio immediato dell'attività, nonché la registrazione di modificazioni o cancellazioni, comprese quelle relative alla perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione.
3. La Chambre rilascia contestualmente la ricevuta dell'avvenuta presentazione della ComUnica e dà notizia alle amministrazioni competenti e alla Commissione di cui all'articolo 13 della presentazione della stessa, provvedendo ad eseguire le conseguenti annotazioni nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione, della modificazione e della cancellazione dall'Albo o dalla separata sezione per i consorzi e le società consortili, decorrono dalla data di presentazione da parte dell'interessato della ComUnica.
5. È fatta salva la disciplina statale sulla decorrenza degli effetti dell'iscrizione, modificazione o cancellazione negli elenchi invalidità, vecchiaia e superstiti.
6. Alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sull'iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.»

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 34/2001)

1. L'articolo 9 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Variazioni, cancellazioni, revisioni
e accertamenti d'ufficio)

1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere alla Chambre, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la ComUnica in ordine alle va-

miques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de la formation technique et professionnelle et de démolition de véhicules) converti, avec modifications, en la loi n° 40 du 2 avril 2007.

2. La présentation de la *ComUnica*, rédigée sur le formulaire prévu à cet effet et assortie des modèles de demande d'immatriculation, de radiation et de modification des données figurant dans le Registre, des auto-déclarations et des attestations requises par la loi, vaut condition permettant l'acquisition immédiate de la qualification d'entreprise artisanale, l'immatriculation au Registre ou à la section séparée de celui-ci en cas de consortium ou de société consortiale, le démarrage immédiat de l'activité, ainsi que l'enregistrement des modifications, y compris celles relatives à la perte des conditions requises par la loi aux fins de l'immatriculation.
3. La Chambre délivre le reçu de la présentation de la *ComUnica*, informe les administrations compétentes et la Commission visée à l'art. 13 de la présente loi de ladite présentation et procède aux notations nécessaires dans la section spéciale du Registre des entreprises.
4. Les effets constitutifs de l'immatriculation au Registre, ou à la section séparée de celui-ci, en cas de consortium ou de société consortiale, de la radiation dudit Registre, ou de ladite section, et de la modification des données figurant dans ledit Registre, ou dans ladite section, courent à compter de la date de la présentation de la *ComUnica* par l'intéressé.
5. Les dispositions nationales relatives aux effets de l'inscription sur les listes d'invalidité, de vieillesse et de décès (survivants), de la radiation desdites listes ou de la modification des données figurant dans celles-ci, demeurent valables.
6. La présentation des demandes d'immatriculation, de radiation ou de modification et la délivrance des documents requis impliquent le paiement des droits prévus pour l'activité de certification et pour l'inscription dans les listes, répertoires, registres et tableaux tenus par les Chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture. »

Art. 17

(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 9 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 9

(Modifications, radiations, révisions
et contrôles d'office)

1. Toute entreprise artisanale immatriculée au Registre est tenue de transmettre à la Chambre, sous trente jours, la *ComUnica* relative aux modifications de

riazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l'impresa medesima che possono comportare la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

2. La Chambre, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di legge e nei casi in cui abbia notizia di omissioni degli obblighi di cui al comma 1, dispone accertamenti d'ufficio. Qualora la Chambre ravvisi la necessità di completare o rettificare la domanda ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale adotta nell'Albo i conseguenti provvedimenti d'ufficio.
3. La Commissione di cui all'articolo 13, qualora abbia acquisito elementi da cui si desuma l'insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'iscrizione, può richiedere alla Chambre, al fine di verificare l'effettiva sussistenza o la modificazione di tali requisiti, l'invio della documentazione presentata in sede di ComUnica. La Commissione può inoltre richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio, a carico delle imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza o modificazione dei predetti requisiti.
4. La Direzione regionale del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, possono richiedere alla Chambre di avviare la procedura di accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti medesimi.
5. La procedura di accertamento d'ufficio può essere attivata entro il termine di venti giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4. I competenti uffici della Chambre provvedono a comunicare alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie ragioni o gli elementi integrativi entro il termine assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. La Chambre decide in merito entro sessanta giorni dalla presentazione della ComUnica o dal ricevimento delle richieste di cui ai commi 3 e 4 e trasmette nei successivi cinque giorni la decisione all'impresa interessata, nonché agli organi ed enti che hanno richiesto l'accertamento, affinché provvedano agli adempimenti di competenza.
6. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può

l'état de fait et de droit qui la concernent et qui peuvent entraîner la perte des conditions requises pour le maintien de l'immatriculation.

2. Aux fins du contrôle du respect des conditions requises par la loi et lorsqu'elle est informée de la violation des obligations visées au premier alinéa du présent article, la Chambre procède à des contrôles d'office. Si elle estime que la demande présentée doit être complétée ou modifiée ou que la documentation produite doit être complétée, la Chambre invite l'entreprise demanderesse à obtempérer dans un délai de trente jours au plus. Passé inutilement ledit délai, elle prend les mesures d'office relatives au Registre.
3. Au cas où elle serait en possession d'éléments permettant de présumer que les conditions requises par les art. 2, 3 et 4 de la présente loi aux fins de l'immatriculation ne sont pas remplies, la Commission visée à l'art. 13 peut demander à la Chambre de lui envoyer la documentation présentée dans le cadre de la *ComUnica*, et ce, afin de vérifier le non-respect effectif ou la modification des conditions susdites. La Commission peut par ailleurs demander à la Chambre d'entamer, à l'encontre des entreprises immatriculées au Registre, une procédure de contrôle d'office du respect ou de la modification des conditions susdites.
4. La Direction régionale de l'emploi, tout établissement accordant des aides aux entreprises artisanales et toute autre administration publique intéressée qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent que les entreprises immatriculées au Registre ne respectent pas l'une des conditions visées aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi, peuvent demander à la Chambre d'entamer la procédure de contrôle d'office du respect ou de la modification des conditions en cause.
5. La procédure de contrôle d'office peut être lancée dans les vingt jours qui suivent la présentation de la *ComUnica* ou la réception des demandes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Les bureaux compétents de la Chambre communiquent aux entreprises intéressées le démarrage de la procédure, afin que celles-ci puissent présenter leurs motivations ou les pièces complémentaires requises dans le délai fixé, qui ne peut, en tout état de cause, être inférieur à dix jours. La Chambre statue dans les soixante jours qui suivent la présentation de la *ComUnica* ou la réception des demandes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article et transmet, sous cinq jours, sa décision à l'entreprise concernée, ainsi qu'aux organes et établissements qui ont demandé le contrôle, afin que ceux-ci puissent accomplir les obligations qui leur incombent.
6. En cas d'invalidité ou de décès de l'artisan ou si celui-ci a fait l'objet d'un jugement d'interdiction ou d'incapacité, l'immatriculation de l'entreprise au

conservare, su richiesta dei soggetti interessati, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

7. Alle imprese artigiane iscritte all'Albo non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attività di vendita nei locali di produzione, o in locali ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.
8. Nessuna impresa può adottare quale ditta, insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni.».

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 34/2001)

1. L'articolo 10 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 10
(Revisione dell'Albo)

1. La Chambre dispone, ogni cinque anni, la revisione completa dell'Albo.
2. I criteri e le modalità per la revisione dell'Albo sono stabiliti dalla Chambre, sentita la Commissione di cui all'articolo 13.».

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 34/2001)

1. L'articolo 13 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

Registre peut être maintenue – à la demande des intéressés – même si celle-ci ne réunit plus l'une des conditions visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi, pendant une période de cinq ans au maximum ou jusqu'à ce que les enfants mineurs de l'artisan deviennent majeurs, à condition toutefois que la gestion de l'entreprise soit assurée par le conjoint ou par les enfants majeurs ou mineurs émancipés ou par le tuteur des enfants mineurs de l'artisan invalide, décédé ou déclaré interdit ou incapable. En tout état de cause, aux fins de l'exercice de l'activité, la personne qui assure la gestion de l'entreprise doit remplir les conditions techniques et professionnelles éventuellement requises par les dispositions sectorielles. Si ladite personne ne réunit pas les conditions en cause, elle peut confier l'exercice de l'activité à un responsable technique répondant auxdites conditions.

7. Les dispositions du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du secteur du commerce, au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) ne s'appliquent pas aux entreprises artisanales immatriculées au Registre qui vendent, dans les locaux de production ou dans des locaux annexes, les biens qu'elles produisent ou qui fournissent au commettant les biens nécessaires à la réalisation d'un ouvrage ou à la prestation d'un service.
8. Les entreprises qui ne sont pas immatriculées au Registre ne peuvent utiliser, dans leurs raison sociale, enseigne ou marque, aucune dénomination se référant à l'artisanat. Cette même interdiction s'applique aux sociétés consortiales et aux consortiums non immatriculés à la section séparée du Registre. Les fonctions de surveillance et de contrôle y afférentes sont assurées par les Communes. »

Art. 18

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 10 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 10
(Révision du Registre)

1. La Chambre pourvoit, tous les cinq ans, à la révision totale du Registre.
2. Les critères et les modalités de révision du Registre sont fixés par la Chambre, la Commission visée à l'art. 13 de la présente loi entendue. »

Art. 19

(Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 13 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

«Art. 13

(Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di tutela e rappresentanza dell'artigianato e ha sede presso la Chambre.
2. La Commissione, oltre a svolgere le funzioni di cui agli articoli 4, comma 5, 9, comma 3, e 10, comma 2:
 - a) coopera all'elaborazione della programmazione regionale per l'artigianato, svolgendo, anche su incarico della Giunta regionale o della Chambre, specifici studi ed indagini;
 - b) esprime pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;
 - c) attiva le azioni necessarie al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle attività artigiane, anche attraverso le azioni di cui all'articolo 16;
 - d) elabora e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente l'attività svolta.»

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 34/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Fanno parte della Commissione:

- a) cinque titolari di imprese artigiane con sede operativa nel territorio della regione, designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti, accertato in relazione al numero degli associati relativi all'anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione che provvede a darne comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;
- b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale;
- d) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di artigianato.»

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 34/2001, le parole: «della struttura regionale competente in materia di arti-

« Art. 13

(Commission régionale de l'artisanat)

1. La Commission régionale de l'artisanat est l'organe de sauvegarde et de représentation de l'artisanat et siège à la Chambre.
2. En sus des fonctions visées au cinquième alinéa de l'art. 4, au troisième alinéa de l'art. 9 et au deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi, la Commission est chargée :
 - a) De coopérer à l'élaboration de la programmation régionale relative à l'artisanat et de réaliser, sur mandat du Gouvernement régional ou de la Chambre, des études ou des analyses spécifiques ;
 - b) D'exprimer son avis sur les projets de loi en matière d'artisanat ;
 - c) De mettre en place les actions nécessaires pour lutter contre l'exercice illégal de la profession artisanale, par le biais, entre autres, des mesures visées à l'art. 16 de la présente loi ;
 - d) D'élaborer et de présenter au Gouvernement régional un rapport annuel sur son activité. »

Art. 20

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 34/2001)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 2. Font partie de la Commission :

- a) Cinq titulaires d'entreprises artisanales ayant leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste, désignés par les organisations régionales de l'artisanat en fonction du nombre des adhérents de l'année précédant celle de la constitution ou du renouvellement de la commission. Les représentants des entreprises artisanales peuvent être remplacés à tout moment, sur demande motivée de l'organisation les ayant désignés, adressée au président de la Commission qui la transmet à l'assessorat régional compétent en matière d'artisanat aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celui-ci ;
- b) Un représentant de chacune des organisations régionales de l'artisanat ;
- c) Un représentant des organisations syndicales régionales les plus représentatives des salariés, désigné conjointement par celles-ci. S'il est impossible de parvenir à une désignation conjointe, c'est le Gouvernement régional qui y pourvoit ;
- d) Un représentant de l'assessorat régional compétent en matière d'artisanat. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 34/2001 les mots : « de la structure régionale compétente en matière

gianato» sono sostituite dalle seguenti: «della Chambre».

Art. 21

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 34/2001)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 34/2001, le parole: «un terzo dei» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre».
2. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento. La Commissione deve essere ricostituita entro centotanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.».

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 34/2001)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 34/2001, dopo le parole: «darne immediata comunicazione» sono inserite le seguenti: «alla Chambre, per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3,».
2. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«2. La Chambre, i Comuni, le amministrazioni, le autorità e gli uffici ai quali ne è stata data comunicazione informano la Commissione dell'esito dei controlli effettuati.».

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 34/2001)

1. L'articolo 17 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della ComUnica ai fini dell'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'Albo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 600.
2. Le imprese non iscritte all'Albo che si avvalgono di una ditta o ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad un'attività artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 1.500.
3. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente

d'artisanat » sont remplacés par les mots : « de la Chambre ».

Art. 21

(Modification de l'art. 15 de la LR n° 34/2001)

1. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 34/2001, les mots : « un tiers des » sont remplacés par les mots : « trois au moins ».
2. Le cinquième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 5. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non-fonctionnement de la Commission, le Gouvernement régional décide la dissolution de celle-ci. La Commission doit être reconstituée dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de l'acte de dissolution. »

Art. 22

(Modification de l'art. 16 de la LR n° 34/2001)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 34/2001, après les mots : « en informer immédiatement » sont ajoutés les mots : « la Chambre, aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 17 de la présente loi, ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 2. La Chambre, les Communes, les administrations, les autorités et les bureaux qui en ont été informés communiquent à la Commission les résultats des contrôles effectués. »

Art. 23

(Remplacement de l'art. 17 de la LR n° 34/2001)

1. L'art. 17 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 17

(Sanctions administratives)

1. La non-présentation ou le retard dans la présentation de la ComUnica aux fins de l'immatriculation au Registre, de la radiation de celui-ci ou de la modification des données figurant dans celui-ci entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 50 à 600 euros.
2. Les entreprises non immatriculées au Registre qui utilisent, dans leurs raison sociale, enseigne ou marque, une dénomination se référant à une activité artisanale encourent une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 1 500 euros.
3. Les fonctions de surveillance, de contrôle et d'application des sanctions visées à la présente loi sont

legge sono svolte dalla Chambre o dal Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 24

(Modificazione all'articolo 18 della l.r. 34/2001)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 34/2001 è sostituito dal seguente:

«4. I proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 7, comma 6, sono introitati dalla Chambre. Eventuali altri proventi dei diritti di segreteria connessi alla gestione di registri, albi e ruoli sono introitati al capitolo 8200 (Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri ed albi camerali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.».

Art. 25

(Disposizioni finali)

1. La Commissione di cui all'articolo 13 della l.r. 34/2001, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica sino alla nomina della nuova Commissione nella composizione prevista dall'articolo 20 della presente legge. La nomina deve essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 34/2001:
 - a) gli articoli 8 e 12;
 - b) il comma 4 dell'articolo 15;
 - c) il comma 5 dell'articolo 18.

CAPO III
TURISMO

SEZIONE I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 26

(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:

«5. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria e condizione per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3bis.».

remplies par la Chambre ou par la Commune territorialement compétente, suivant les procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

Art. 24

(Modification de l'art. 18 de la LR n° 34/2001)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 34/2001 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 4. Les recettes issues des droits visés au sixième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont recouvrées par la Chambre. Les éventuelles autres recettes issues des droits relatifs à la gestion des registres, des tableaux ou des répertoires sont portées au crédit du chapitre 8200 « Recettes dérivant des droits versés pour les actes ou services liés à la gestion des répertoires, registres et tableaux » de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région. »

Art. 25

(Dispositions finales)

1. Le mandat de la Commission visée à l'art. 13 de la LR n° 34/2001 qui siège à la date d'entrée en vigueur de la présente loi expire au moment de la nomination de la nouvelle commission, composée au sens de l'art. 20 de la présente loi. Ladite nomination doit avoir lieu dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 34/2001 indiquées ci-après :
 - a) Les art. 8 et 12 ;
 - b) Le quatrième alinéa de l'art. 15 ;
 - c) Le cinquième alinéa de l'art. 18.

CHAPITRE III
TOURISME

SECTION I
STRUCTURES D'ACCUEIL HÔTELIÈRES

Art. 26

(Modification de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Normes de classement des établissements hôteliers) est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 5. L'attribution du classement est obligatoire et représente une condition nécessaire pour la présentation de la déclaration de début d'activité visée à l'art. 3 bis de la présente loi. »

Art. 27

(Inserimento dell'articolo 3bis alla l.r. 33/1984)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 33/1984, come modificato dall'articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 3bis
(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire un'azienda alberghiera di cui all'articolo 2 presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:
 - a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;
 - c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente;
 - d) del provvedimento di classificazione dell'azienda alberghiera, adottato ai sensi dell'articolo 9.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 3ter. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.».

Art. 28

(Inserimento dell'articolo 3ter alla l.r. 33/1984)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 33/1984, introdotto dall'articolo 27, è inserito il seguente:

«Art. 3ter
(Adempimenti dei Comuni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del-

Art. 27

(Insertion de l'art. 3 bis de la LR n° 33/1984)

1. Après l'art. 3 de la LR n° 33/1984, tel qu'il résulte de l'art. 26 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 3 bis
(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer l'un des établissements hôteliers visés à l'art. 2 de la présente loi doit présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA, assortie de la documentation attestant le respect des conditions visées au deuxième alinéa du présent article.
2. Aux fins de l'exercice de l'activité visée au premier alinéa ci-dessus, tout intéressé doit :
 - a) Remplir les conditions requises par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique) ;
 - b) Remplir les conditions requises par la législation en vigueur en matière de prévention des incendies, si nécessaire ;
 - c) Remplir les conditions requises par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi qu'en matière de construction ;
 - d) Justifier de l'acte de classement de l'établissement hôtelier, adopté au sens de l'art. 9 de la présente loi.
3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous dix jours, délai de rigueur. Ladite Commune, qui remplira les obligations prévues par l'art. 3 ter de la présente loi, fera connaître le changement en cause à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional du tourisme – *Ufficio regionale del turismo*, ci-après dénommé "Office régional". »

Art. 28

(Insertion de l'art. 3 ter de la LR n° 33/1984)

1. Après l'art. 3 bis de la LR n° 33/1984, tel qu'il résulte de l'art. 27 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 3 ter
(Obligations des Communes)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date de présen-

la DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.».

Art. 29

(Inserimento dell'articolo 3quater alla l.r. 33/1984)

1. Dopo l'articolo 3ter della l.r. 33/1984, introdotto dall'articolo 28, è inserito il seguente:

«Art. 3quater

(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di un'azienda alberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.».

Art. 30

(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 33/1984)

1. All'articolo 8 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al suo compimento, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, il titolare dell'esercizio interessato richiede una nuova classificazione corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classificazione assegnato, il titolare dell'esercizio interessato è tenuto a darne comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive per l'adozione del provvedimento di revisione della classifica-

tation de la DIA, la Commune territoriallement compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Les résultats des contrôles sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional.»

Art. 29

(Insertion de l'art. 3 quater de la LR n° 33/1984)

1. Après l'art. 3 ter de la LR n° 33/1984, tel qu'il résulte de l'art. 28 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 3 quater

(Cessation et suspension de l'activité)

1. La gestion d'un établissement hôtelier sans que la DIA ait été présentée entraîne l'application des sanctions administratives visées à l'art. 12 de la présente loi et la cessation de l'activité, sanctionnée par un acte de la Commune territoriallement compétente.
2. En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions qui ont permis l'exercice de l'activité, la Commune territoriallement compétente fixe un délai dans lequel l'intéressé est tenu de régulariser sa position. Passé inutilement ledit délai, l'activité est suspendue pendant une période de soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être reporté. Si, à l'issue de la période de suspension, les conditions prévues par la loi ne sont pas respectées, la Commune territoriallement compétente prononce la cessation de l'activité.
3. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure compétente en matière de structures d'accueil.»

Art. 30

(Modification de l'art. 8 de la LR n° 33/1984)

1. L'art. 8 de la LR n° 33/1984 est ainsi modifié :

- a) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3. Au cas où les conditions sur la base desquelles le classement a été attribué auraient changé au cours de la période de cinq ans en cause (pourvu que ce soit avant le semestre qui précède l'expiration de celle-ci), le titulaire de l'établissement concerné peut demander un classement correspondant aux nouvelles conditions. Au cas où les conditions requises pour le maintien du classement attribué ne seraient plus remplies, le titulaire de l'établissement concerné est tenu d'en informer la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil aux fins de l'adoption de l'acte de révision du-

zione. In mancanza della richiesta o della comunicazione, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive provvede d'ufficio alla revisione della classificazione.»;

- b) al comma 5, le parole: «della licenza d'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio».

Art. 31

(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 33/1984)

1. All'articolo 9 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «denuncia», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «dichiarazione»;
- b) la parola: «denunciati», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «dichiarati»;
- c) al comma 1, le parole: «decreto dell'Assessore regionale al turismo» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del dirigente competente in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi»;
- d) al comma 4, le parole: «I titolari della licenza di azienda alberghiera» sono sostituite dalle seguenti: «I titolari di aziende alberghiere»;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Alla dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto interessato deve allegare il progetto edilizio, una relazione descrittiva dell'intervento e il titolo abilitativo sanitario del fabbricato.»;

- f) al comma 9, le parole: «il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, il provvedimento di cui al comma 1,».

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 33/1984)

1. L'articolo 12 della l.r. 33/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera senza aver presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera in viola-

dit classement. À défaut de la demande ou de la communication susdites, la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil pourvoit d'office à la révision du classement. » ;

- b) Au cinquième alinéa, les mots : « de la licence » sont remplacés par les mots : « de l'établissement ».

Art. 31

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 33/1984)

1. L'art. 9 de la LR n° 33/1984 est ainsi modifié :

- a) Dans le texte italien, le mot : « denuncia » est remplacé, partout où il apparaît, par le mot : « déclaration » ;
- b) Dans le texte italien, le mot : « denunciati » est remplacé, partout où il apparaît, par le mot : « déclarati » ;
- c) Au premier alinéa, les mots : « arrêté de l'assesseur régional au tourisme » sont remplacés par les mots : « acte du dirigeant compétent en matière de structures d'accueil, à adopter dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande de l'intéressé et à publier au Bulletin officiel de la Région. Dans ce même délai, la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil peut demander à l'intéressé de nouveaux éléments de connaissance et d'évaluation » ;
- d) Au quatrième alinéa, les mots : « Les titulaires de la licence d'hôtellerie » sont remplacés par les mots : « Les titulaires des établissements hôteliers » ;
- e) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 6. L'intéressé doit joindre à la déclaration visée au cinquième alinéa du présent article le projet de construction, un rapport descriptif des travaux et l'autorisation sanitaire relative au bâtiment. »

- f) Au neuvième alinéa, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « l'acte visé au premier alinéa, ».

Art. 32

(Remplacement de l'art. 12 de la LR n° 33/1984)

1. L'art. 12 de la LR n° 33/1984 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 12

(Sanctions administratives)

1. Quiconque gère un établissement hôtelier sans avoir présenté de DIA encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 800 à 6 000 euros. Cette même sanction est infligée en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères.
2. Quiconque gère un établissement hôtelier en viola-

zione dell'articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell'azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l'assenza del provvedimento di classificazione al Comune competente per territorio per i conseguenti adempimenti.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:
 - a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
 - b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di classificazione.
5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.
7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2 e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora all'applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.».

Art. 33
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 33/1984:
 - a) i commi 7 e 8 dell'articolo 9;
 - b) gli articoli 10, 11 e 13.

tion du troisième alinéa de l'art. 3 bis de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 800 à 3 000 euros.

3. La violation des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 9 de la présente loi entraîne le non-classement de l'établissement hôtelier. En cette occurrence, le dirigeant compétent en matière de structures d'accueil communique l'absence de l'acte de classement à la Commune territorialement compétente, afin que celle-ci puisse accomplir les obligations qui lui incombent.
4. Une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros est infligée à tout titulaire d'établissement hôtelier qui :
 - a) Affirme, par tout moyen, que son établissement dispose d'un équipement qui ne correspond pas à l'équipement existant ou attribue audit établissement une dénomination ou un classement autre que celui approuvé ;
 - b) Aménage les locaux destinés à accueillir les clients avec un nombre de lits supérieur au nombre prévu par l'acte de classement.
5. Quiconque qualifie un immeuble d'établissement hôtelier et en fait la publicité sous quelque forme que ce soit en violation des dispositions de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 4 200 à 12 000 euros.
6. En cas de récidive, les sanctions visées au présent article sont doublées.
7. Les fonctions de surveillance, de contrôle et d'application des sanctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont remplies par la Commune territorialement compétente alors que celles visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplies par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil, et ce, selon les procédures prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).
8. Les recettes dérivant des sanctions administratives sont recouvrées par les Communes si l'application desdites sanctions relève de ces dernières et par la Région dans les autres cas. »

Art. 33
(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 33/1984 indiquées ci-après :
 - a) Les septième et huitième alinéas de l'art. 9 ;
 - b) Les art. 10, 11 et 13.

SEZIONE II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

Art. 34
(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è aggiunto il seguente:

«1bis. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera è consentito esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché a quelli sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici ed è subordinato:

- a) all'iscrizione presso il registro delle imprese, fatta eccezione per le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e ebis);
- b) al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, nonché all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione.».

Art. 35
(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 11/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle case per ferie deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiare e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.».

Art. 36
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 4 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire le case per ferie presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di

SECTION II
STRUCTURES D'ACCUEIL NON HÔTELIÈRES

Art. 34
(Modification de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996)

1. Après le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 11 du 29 mai 1996 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. L'accueil non hôtelier est autorisé uniquement dans les immeubles dont les caractéristiques structurelles sont conformes aux conditions en matière d'hygiène, de santé, de construction ou de sécurité prévues par la législation en vigueur, ainsi qu'aux conditions relatives à la destination des locaux et des bâtiments ; l'exercice de l'activité susdite est par ailleurs subordonné :

- a) À l'immatriculation de l'établissement au Registre des entreprises, exception faite des structures visées aux lettres a), b) et b bis) du premier alinéa du présent article ;
- b) Au respect de la législation en vigueur en matière de sécurité publique, ainsi qu'à l'absence de toute cause d'interdiction, de déchéance ou de suspension. »

Art. 35
(Modification de l'art. 2 de la LR n° 11/1996)

1. Le troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3. Les centres de vacances doivent non seulement assurer les services d'accueil de base, mais également être dotés des structures et des services nécessaires à la poursuite des fins visées au premier alinéa du présent article, ainsi que d'un règlement intérieur d'utilisation. La fourniture d'aliments et de boissons y est autorisée sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur et uniquement aux personnes accueillies dans la structure ou qui peuvent utiliser celle-ci pour les fins sociales prévues. »

Art. 36
(Remplacement de l'art. 4 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 4 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 4
(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer un centre de vacances doit présenter à la Commune territorialement compétente

inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 3, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;
- e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.».

Art. 37

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché il possesso di un regolamento interno per l'uso della struttura. Può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.».

Art. 38

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 7 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire gli ostelli per la gioventù presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

- a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;
- b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} et à l'art. 3 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;
- c) La description du mobilier et de la typologie des services fournis, compte tenu des fins auxquelles la structure est destinée ;
- d) La période d'ouverture et la durée minimale et maximale des séjours ;
- e) Les personnes susceptibles d'utiliser la structure. »

Art. 37

(Modification de l'art. 5 de la LR n° 11/1996)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 2. Les auberges de la jeunesse doivent non seulement assurer les services d'accueil de base, mais également être dotées des structures et des services nécessaires à la poursuite des fins visées au premier alinéa du présent article, ainsi que d'un règlement intérieur d'utilisation. La fourniture d'aliments et de boissons y est autorisée sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur et uniquement aux personnes accueillies dans la structure ou qui peuvent utiliser celle-ci pour les fins sociales prévues. »

Art. 38

(Remplacement de l'art. 7 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 7 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 7

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer une auberge de la jeunesse doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 6, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) la descrizione dell'arredo e della tipologia di servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- d) il periodo di esercizio dell'attività e la durata minima e massima dei soggiorni;
- e) i soggetti che possono utilizzare la struttura.».

Art. 39

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 11/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/1996, è inserito il seguente:

«1bis. I rifugi alpini possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia nei confronti di persone alloggiate che di persone non alloggiate, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.».

Art. 40

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 10 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire i rifugi alpini presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 9, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;
- d) gli estremi dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

2. La DIA doit préciser :

- a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;
- b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} et à l'art. 6 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;
- c) La description du mobilier et de la typologie des services fournis, compte tenu des fins auxquelles la structure est destinée ;
- d) La période d'ouverture et la durée minimale et maximale des séjours ;
- e) Les personnes susceptibles d'utiliser la structure. »

Art. 39

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 11/1996)

1. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 11/1996, est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Dans les refuges, il est possible de fournir des aliments et des boissons tant aux personnes hébergées qu'aux personnes qui ne le sont pas, sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur en la matière. »

Art. 40

(Remplacement de l'art. 10 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 10 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 10

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer un refuge doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

- a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;
- b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} et à l'art. 9 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;
- c) La période d'ouverture et les services offerts ;
- d) Les références du certificat d'habilitation et de l'inscription au registre professionnel régional au sens de la législation régionale en vigueur en matière de réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne ;

- e) gli estremi dell'attestato di idoneità psicofisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della DIA;
- f) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto, nonché le vie di accesso, sentieri o mulattiere.».

Art. 41

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 11/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11/1996, le parole: «, per periodi non superiori alle quarantotto ore, » sono soppresse.

Art. 42

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 13 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire i posti tappa escursionistici presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
 - a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
 - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 12, nonché il numero delle camere, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
 - c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati.».

Art. 43

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 16 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire l'attività di affittacamere presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

- e) Les références du certificat d'aptitude physique et psychologique à l'exercice de la profession, attestée par un médecin de santé publique à une date non antérieure à trois mois par rapport à la date de présentation de la DIA ;
- f) Les indications relatives à l'endroit et à l'altitude où se trouve le refuge, au type de structure, ainsi qu'aux voies d'accès, aux sentiers et aux chemins muletiers. »

Art. 41

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 11/1996)

1. Au premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 11/1996, les mots : « , pour des périodes ne dépassant pas quarante-huit heures, » sont supprimés.

Art. 42

(Remplacement de l'art. 13 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 13 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 13

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer un gîte d'étape doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.
2. La DIA doit préciser :
 - a) Les données nominatives du propriétaire de l'immobile et du gestionnaire ;
 - b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} et à l'art. 12 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;
 - c) La période d'ouverture et les services offerts. »

Art. 43

(Remplacement de l'art. 16 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 16 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 16

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend louer des chambres d'hôte doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 15, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) il periodo di esercizio dell'attività;
- d) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
- e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.».

Art. 44

(Modificazione all'articolo 16bis della l.r. 11/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di abituale dimora, per i periodi in cui l'attività è esercitata, nel medesimo immobile oppure in immobile ubicato a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l'attività è esercitata.».

Art. 45

(Sostituzione dell'articolo 16quater della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 16quater della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 16quater
(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire i bed & breakfast - chambre et petit déjeuner presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

- a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
- b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 16ter, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
- c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi

2. La DIA doit préciser :

- a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;
- b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} et à l'art. 15 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;
- c) La période d'ouverture ;
- d) Les caractéristiques et les modalités de fourniture des services offerts ;
- e) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercées dans des immeubles en copropriété. »

Art. 44

(Modification de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996)

1. Le troisième alinéa de l'art. 16 bis de la LR n° 11/1996 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 3. L'exercice de l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner ne vaut pas changement de destination de l'immeuble du point de vue urbanistique ; il comporte cependant l'obligation, pour les propriétaires ou les détenteurs des locaux, soit de demeurer habituellement dans ledit immeuble pendant la période au cours de laquelle l'activité en cause est exercée, soit de demeurer dans un immeuble situé à cinquante mètres maximum des locaux dans lesquels l'activité est exercée. »

Art. 45

(Remplacement de l'art. 16 quater de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 16 quater de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 16 quater
(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer un bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

- a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;
- b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} et à l'art. 16 ter de la présente loi, ainsi que le nombre et l'emplacement des chambres, des lits de chaque chambre et des toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

- prestati;
d) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.».

Art. 46

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 19 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire le case e appartamenti per vacanze presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. Nella DIA sono indicati:
 - a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
 - b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1bis, e 18, nonché il numero, l'ubicazione e le caratteristiche delle unità abitative destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per unità abitativa e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
 - c) il periodo di esercizio dell'attività;
 - d) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;
 - e) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.».

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 20 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Adempimenti dei Comuni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Entro lo stesso termine, il Comune effettua, inoltre, apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera; gli esiti del sopralluogo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive

- c) La période d'ouverture et les services offerts ;
- d) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercée dans des immeubles en copropriété. »

Art. 46

(Remplacement de l'art. 19 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 19 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 19

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer des maisons et des appartements pour les vacances doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.
2. La DIA doit préciser :
 - a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;
 - b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1^{er} et à l'art. 18 de la présente loi, ainsi que le nombre, l'emplacement et les caractéristiques des unités immobilières destinées à l'activité d'accueil, ainsi que des lits de chaque unité et des toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;
 - c) La période d'ouverture ;
 - d) Les caractéristiques et les modalités de fourniture des services offerts ;
 - e) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercée dans des immeubles en copropriété. »

Art. 47

(Remplacement de l'art. 20 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 20 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 20

(Obligations des Communes)

1. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la DIA, la Commune territorialement compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Dans ce même délai, la Commune procède à une visite des lieux pour vérifier si la structure est appropriée aux fins de l'accueil non hôtelier. Les résultats de la visite en cause sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'ac-

e all'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA è comunicata, entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui al comma 1.».

Art. 48

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 22 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di un'attività ricettiva extralberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.
3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.».

Art. 49

(Modificazione all'articolo 23 della l.r. 11/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 11/1996, le parole: «del rilascio delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della presentazione della DIA».

Art. 50

(Modificazioni all'articolo 24 della l.r. 11/1996)

1. All'articolo 24 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) ai commi 1 e 2, le parole: «titolare dell'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «titolare dell'attività ricettiva extralberghiera»;
 - b) al comma 4, le parole: «dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle

cueil et à l'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo.

2. Les intéressés sont tenus de signaler sous dix jours, délai de rigueur, tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA à la Commune territorialement compétente, qui remplit les obligations prévues par le premier alinéa du présent article. »

Art. 48

(Remplacement de l'art. 22 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 22 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 22

(Cessation et suspension de l'activité)

1. La gestion d'une structure d'accueil non hôtelière sans que la DIA ait été présentée entraîne l'application des sanctions administratives visées à l'art. 28 de la présente loi et la cessation de l'activité, prononcée par acte de la Commune territorialement compétente.
2. En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité, la Commune territorialement compétente fixe un délai dans lequel l'intéressé est tenu de régulariser sa position. Passé inutilement ledit délai, l'activité est suspendue pendant une période de soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être reporté. Si, à l'issue de la période de suspension, les conditions prévues par la loi ne sont pas respectées, la Commune territorialement compétente décide la cessation de l'activité.
3. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. »

Art. 49

(Modification de l'art. 23 de la LR n° 11/1996)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 11/1996, les mots : « la délivrance des autorisations » sont remplacés par les mots : « la présentation de la DIA ».

Art. 50

(Modification de l'art. 24 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 24 de la LR n° 11/1996 est ainsi modifié :
 - a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « titulaire de l'autorisation pour les activités d'accueil » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'activité d'accueil non hôtelier » ;
 - b) Au quatrième alinéa, les mots : « qui suivent l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité en cause » sont remplacés par les mots : « qui

seguenti: «dalla data di presentazione della DIA».

Art. 51

(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 11/1996)

1. L'articolo 28 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 28

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge senza aver presentato la DIA di cui agli articoli 4, 7, 10, 13, 16, 16quater e 19, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque gestisca una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge in violazione dell'articolo 20, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di una delle attività ricettive extralberghiere disciplinate dalla presente legge che:
 - a) attribuisce alla propria attività, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, o una denominazione diversa da quella dichiarata;
 - b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto dichiarato.
4. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di attività ricettiva extralberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.
5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti dall'articolo 24 e l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.200.
6. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.400.
7. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

suivent la présentation de la DIA ».

Art. 51

(Remplacement de l'art. 28 de la LR n° 11/1996)

1. L'art. 28 de la LR n° 11/1996 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 28

(Sanctions administratives)

1. Quiconque gère l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi sans avoir présenté la DIA visée aux art. 4, 7, 10, 13, 16, 16 quater et 19 ci-dessus, encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 800 à 6 000 euros. Cette même sanction est infligée en cas de fausse déclaration ou de déclaration mensongère.
2. Quiconque gère l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi en violation du deuxième alinéa de l'art. 20 ci-dessus encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 800 à 3 000 euros.
3. Une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros est infligée à tout titulaire de l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi qui :
 - a) Affirme, par tout moyen, que son établissement dispose d'un équipement qui ne correspond pas à l'équipement existant ou attribue audit établissement une dénomination autre que celle déclarée ;
 - b) Aménage les locaux destinés à accueillir les clients avec un nombre de lits supérieur au nombre déclaré.
4. Quiconque qualifie un immeuble d'établissement hôtelier et en fait la publicité sous quelque forme que ce soit en violation des dispositions de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 4 200 à 12 000 euros.
5. La non-communication ou la communication incomplète des prix dans les délais fixés par l'art. 24 de la présente loi et le non-affichage des tableaux et des pancartes avec l'indication des prix, si cela est prévu, entraîne une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 1 200 euros.
6. Sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière de prix, l'application de prix différents de ceux communiqués entraîne une sanction administrative pécuniaire allant de 1 000 à 2 400 euros.
7. En cas de récidive, les sanctions visées au présent article sont doublées.

8. All'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e all'applicazione delle relative sanzioni provvede il Comune competente per territorio con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni.».

Art. 52
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/1996:

- a) l'articolo 16quinquies;
- b) l'articolo 21;
- c) l'articolo 29;
- d) il comma 2 dell'articolo 30.

SEZIONE III
COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO

Art. 53
(Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), le parole: «titolare dell'autorizzazione all'esercizio», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «titolare del complesso ricettivo all'aperto».

Art. 54
(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 8/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 8/2002, dopo le parole: «ha durata quinquennale» sono aggiunte le seguenti: «; tale provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda del soggetto interessato ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura competente può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi».

Art. 55
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 8/2002)

1. L'articolo 6 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intenda gestire uno dei complessi ricettivi all'aperto di cui all'articolo 2, presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regio-

8. Les fonctions de constatation des violations visées au présent article et d'application des sanctions y afférentes sont remplies par la Commune territorialement compétente, suivant les procédures prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

9. Les recettes dérivant des sanctions administratives sont recouvrées par les Communes. »

Art. 52
(Abrogations)

1. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 11/1996 indiquées ci-après :

- a) L'art. 16 quinquies ;
- b) L'art. 21 ;
- c) L'art. 29 ;
- d) Le deuxième alinéa de l'art. 30.

SECTION III
CENTRES D'HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR

Art. 53
(Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), les mots : « bénéficiaires de l'autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots : « titulaires du centre d'hébergement de plein air ».

Art. 54
(Modification de l'art. 5 de la LR n° 8/2002)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 8/2002, après les mots : « a une validité de cinq ans », est ajouté un point-virgule suivi des mots : « ledit acte est pris dans les trente jours qui suivent la date de présentation de la demande de classement et publié au Bulletin officiel de la Région. Dans ledit délai, la structure compétente peut demander aux intéressés de lui fournir des éléments de connaissance et d'évaluation supplémentaires. »

Art. 55
(Remplacement de l'art. 6 de la LR n° 8/2002)

1. L'art. 6 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 6
(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend exploiter l'un des centres d'hébergement de plein air visés à l'art. 2 de la présente loi doit présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de début d'activité (DIA)

nale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:
 - a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;
 - c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi, previsti dalla normativa vigente;
 - d) del provvedimento di classificazione del complesso ricettivo, adottato ai sensi dell'articolo 5.
3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 6bis. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.».

Art. 56

(Inserimento dell'articolo 6bis alla l.r. 8/2002)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 8/2002, come sostituito dall'articolo 55, è inserito il seguente:

«Art. 6bis

(Adempimenti dei Comuni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.».

Art. 57

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8/2002)

1. L'articolo 9 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire élaboré à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité en cause peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA assortie de la documentation attestant que les conditions requises au sens du deuxième alinéa du présent article sont réunies.

2. Aux fins de l'exercice de l'activité visée au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent :
 - a) Réunir les conditions requises par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique) ;
 - b) Réunir les conditions requises par la législation en vigueur en matière de prévention des incendies, si nécessaire ;
 - c) Réunir les conditions requises par la législation en vigueur en matière d'hygiène et de santé, ainsi qu'en matière de construction ;
 - d) Justifier de l'acte de classement du centre d'hébergement adopté au sens de l'art. 5 de la présente loi.
3. Les intéressés sont tenus de signaler à la Commune territorialement compétente tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA, et ce, sous dix jours, délai de rigueur. Ladite Commune remplit les obligations visées à l'art. 6 bis de la présente loi et informe du changement en cause la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et l'Office régional du tourisme – *Ufficio regionale del turismo*, ci-après dénommé "Office régional". »

Art. 56

(Insertion de l'art. 6 bis de la LR n° 8/2002)

1. Après l'art. 6 de la LR n° 8/2002, tel qu'il résulte de l'art. 55 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 6 bis

(Obligations des Communes)

1. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la DIA, la Commune territorialement compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Les résultats du contrôle en cause sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional. »

Art. 57

(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 8/2002)

1. L'art. 9 de la LR n° 8/2002 est remplacé par un article rédigé comme suit :

«Art. 9

(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, la cessazione dell'attività medesima, con provvedimento del Comune competente per territorio.
2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, il Comune competente per territorio dispone la sospensione dell'attività fino ad un massimo di trenta giorni.
4. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.
5. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.».

Art. 58

(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 8/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 8/2002, le parole: «dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di presentazione della DIA».

Art. 59

(Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 8/2002)

1. All'articolo 14 della l.r. 8/2002, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto senza aver presentato la DIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.»;
 - b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

«1bis. Chiunque gestisca un complesso ricettivo all'aperto in violazione dell'articolo 6, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa

« Art. 9

(Cessation et suspension de l'activité)

1. L'exploitation d'un centre d'hébergement de plein air sans que la *DIA* ait été présentée entraîne, en sus de l'application des sanctions administratives visées à l'art. 14 de la présente loi, la cessation de l'activité, prononcée par acte de la Commune territorialement compétente.
2. Au cas où l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité en cause ne seraient plus remplies, la Commune territorialement compétente impartit un délai de régularisation. Si l'intéressé ne régularise pas sa situation, l'activité est suspendue pendant soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être prorogé.
3. En cas de violation des obligations visées à l'art. 10 de la présente loi, la Commune territorialement compétente prononce la suspension de l'activité pendant une période de trente jours au maximum.
4. Au cas où les conditions requises par la loi ne seraient toujours pas remplies à l'issue de la période de suspension, la Commune territorialement compétente prononce la cessation de l'activité.
5. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. »

Art. 58

(Modification de l'art. 12 de la LR n° 8/2002)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 8/2002, les mots : « l'obtention de l'autorisation d'exploitation » sont remplacés par les mots : « la présentation de la *DIA* ».

Art. 59

(Modification de l'art. 14 de la LR n° 8/2002)

1. L'art. 14 de la LR n° 8/2002 est ainsi modifié :
 - a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 1. Quiconque exploite un centre d'hébergement de plein air sans avoir présenté de DIA est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 à 5 200 euros. En cas de déclaration mensongère ou de fausse attestation, il est fait application de la même sanction. » ;
 - b) Après le premier alinéa, tel qu'il résulte de la lettre a) ci-dessus, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Quiconque exploite un centre d'hébergement de plein air en violation des dispositions du

pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 3.000.».

Art. 60
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 8/2002:

- a) il comma 2 dell'articolo 13;
- b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 14.

SEZIONE IV
PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 61
(Modificazioni alle leggi regionali
21 gennaio 2003, n. 1, e 29 marzo 2007, n. 4)

1. All'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è abrogato;
- b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

2. Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.

CAPO IV
DICHIARAZIONE DI INIZIO
ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO

Art. 62
(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. L'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:

«Art. 22
(Dichiarazione di inizio attività)

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di con-

troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 à 3 000 euros. ».

Art. 60
(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 8/2002 indiquées ci-après sont abrogées :

- a) Le deuxième alinéa de l'art. 13 ;
- b) La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 14.

SECTION IV
PROFESSIONS TOURISTIQUES

Art. 61
(Modification des lois régionales n° 1 du
21 janvier 2003 et n° 4 du 29 mars 2007)

1. L'art. 16 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997) est ainsi modifié :

- a) Le troisième alinéa est abrogé ;
- b) Au quatrième alinéa, les mots : « alinéas 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième alinéas ».

2. Le septième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions) est abrogé.

CHAPITRE IV
DÉCLARATION DE DÉBUT
D'ACTIVITÉ ET ACCORD TACITE

Art. 62
(Remplacement de l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007)

1. L'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 22
(Déclaration de début d'activité)

1. Dans tous les cas où l'exercice d'une activité privée est subordonné à l'obtention d'une autorisation, d'une licence, d'une habilitation, d'un visa, d'un

sensu comunque denominati, ad eccezione di quelli rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso è sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato all'amministrazione competente, anche corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

2. Nei casi di cui al comma 1 spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre trenta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. È fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21^{quinquies} e 21^{nonies} della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, decorsi i quali l'amministrazione competente può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
3. L'attività oggetto della dichiarazione di cui al comma 1 può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che, per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, prevedono una disciplina speciale oppure termini diversi rispetto a quelli previsti dal presente articolo.»

permis ou de tout autre acte d'autorisation, quelle qu'en soit la dénomination, l'acte d'autorisation est remplacé par une déclaration de début d'activité que l'intéressé est tenu de présenter à l'administration compétente, éventuellement assortie des déclarations tenant lieu de certificat ou d'acte de notoriété attestant que les conditions requises par la loi sont réunies, et ce, à l'exception des actes délivrés au sens de la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine culturel, de la santé ou de l'intégrité publique, dont la délivrance dépend uniquement de la vérification des conditions requises par la loi et pour lesquels aucune limite ni aucun contingent global de délivrance ne sont fixés.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article et dans les trente jours qui suivent la présentation de la déclaration en cause, l'administration compétente vérifie d'office si les conditions requises par la loi sont réunies et adopte, en tant que de besoin, des actes motivés, à notifier à l'intéressé dans ledit délai, portant interdiction de poursuivre l'activité et obligation d'éliminer les effets de celle-ci ou accorde à l'intéressé, si possible, un délai non inférieur à trente jours afin que ce dernier rende conforme son activité et les effets y afférents à la législation en vigueur. L'administration compétente conserve la faculté de s'autoprotéger au sens des art. 21 *quinquies* et 21 *nonies* de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs). Lorsque la loi prévoit l'obtention de l'avis d'organes ou d'organismes agréés, le délai d'adoption des actes d'interdiction de poursuivre l'activité et d'obligation d'éliminer les effets de celle-ci est suspendu jusqu'à l'obtention dudit avis et, en tout état de cause, pendant trente jours au maximum. À l'issue de ce délai, l'administration compétente peut adopter lesdits actes indépendamment de l'obtention de l'avis en cause. La suspension du délai est communiquée à l'intéressé.
3. L'activité faisant l'objet de la déclaration visée au premier alinéa du présent article ne peut démarrer que trente jours après la présentation de ladite déclaration à l'administration compétente. Lorsque l'activité en cause figure au nombre des activités visées à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, elle peut démarrer, sauf dispositions contraires, à compter de la date de présentation de ladite déclaration à l'administration compétente.
4. Les dispositions législatives en vigueur qui prévoient, pour le début d'activité et pour l'adoption, par l'administration compétente, des actes d'interdiction de poursuivre l'activité et d'obligation d'éliminer les effets de celle-ci, une réglementation spéciale ou des délais différents que ceux fixés par le présent article demeurent applicables. »

Art. 63

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 19/2007)

1. L'articolo 23 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 23
(Silenzio assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 22, nei procedimenti a domanda di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo VI, sezione II, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della l. 241/1990.
4. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 16.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale.»

Art. 64

(Inserimento dell'articolo 23bis nella l.r. 19/2007)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 19/2007, come sostituito dall'articolo 63, è inserito il seguente:

«Art. 23bis
(Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false atte-

Art. 63

(Remplacement de l'art. 23 de la LR n° 19/2007)

1. L'art. 23 de la LR n° 19/2007 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 23
(Accord tacite)

1. Sans préjudice de l'application de l'art. 22 de la présente loi, dans le cadre des procédures qui prévoient la présentation d'une demande d'acte administratif, si l'administration compétente ne communique pas à l'intéressé l'acte de rejet, dans le délai fixé par le troisième ou par le quatrième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, ou ne procède pas à la convocation visée au deuxième alinéa du présent article, le silence de ladite administration vaut acceptation tacite, sans que d'autres instances ou sommations soient nécessaires.
2. L'administration compétente peut convoquer, dans les trente jours qui suivent la présentation par l'intéressé de la demande évoquée au premier alinéa du présent article, une conférence de services au sens de la section II du chapitre VI de la présente loi, compte tenu également des situations juridiques subjectives des autres intéressés.
3. Dans les cas où le silence de l'administration compétente vaut acceptation tacite, ladite administration peut prendre des mesures d'autoprotection au sens des art. 21 *quinquies* et 21 *nonies* de la loi n° 241/1990.
4. Aux procédures visées au premier alinéa du présent article s'appliquent les dispositions des art. 5 et 16 de la présente loi.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux actes et aux procédures en matière de protection de l'environnement, du paysage, du territoire, du patrimoine culturel, de la santé ou de l'intégrité publique, aux cas pour lesquels la loi considère que le silence de l'administration vaut rejet de la demande, ni aux actes et aux procédures définis par délibération du Gouvernement régional. »

Art. 64

(Insertion de l'art. 23 bis de la LR n° 19/2007)

1. Après l'art. 23 de la LR n° 19/2007, tel qu'il résulte de l'art. 63 de la présente loi, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 23 bis
(Sanctions)

1. Dans la déclaration ou dans la demande visées aux art. 22 et 23 de la présente loi, l'intéressé doit déclarer qu'il réunit les conditions requises par la loi. En cas de déclaration mensongère ou de fausse attesta-

stazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. Le sanzioni previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente in materia.».

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 1° giugno 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 92

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 901 del 02.04.2010);
- presentato al Consiglio regionale in data 08.04.2010;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 14.04.2010;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 14.04.2010;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 14.05.2010, e relazione del Consigliere CAVERI;
- esaminato dalla IV^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 14.05.2010, e relazione del Consigliere ROSSET;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2010, con deliberazione n. 1222/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 31 maggio 2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

tion, l'activité concernée et ses effets ne peuvent être régularisés et il est fait application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière.

2. Lorsqu'une activité démarre au sens des art. 22 et 23 de la présente loi sans que les conditions requises soient réunies ou, en tout état de cause, en violation de la législation en vigueur en la matière, il est fait application des mêmes sanctions qui sont prévues lorsqu'une activité est exercée sans qu'aucun acte d'autorisation n'ait été pris par l'administration ou en violation de celui-ci. »

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 1^{er} juin 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 92

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 901 du 02.04.2010) ;
- présenté au Conseil régional en date du 08.04.2010 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 14.04.2010 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 14.04.2010 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 14.05.2010 et rapport du Conseiller CAVERI ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 14.05.2010 et rapport du Conseiller ROSSET ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 26.05.2010, délibération n° 1222/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 31 mai 2010.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
1° GIUGNO 2010, N. 16.

Nota all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ La disposizione indicata nella presente legge concerne gli

esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 abrogato successivamente dall'articolo 9 del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 che prevedeva quanto segue:

«14. Autorizzazioni per la vendita.

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo comma.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:

- a) *deve essere prevista la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta;*
- b) *per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;*
- c) *per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;*
- d) *per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;*
- e) *per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d).*

L'esercizio delle vendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.

I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro riformulazione in base al presente articolo,

devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di vendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) *per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;*
- b) *per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;*
- c) *per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre;*
- d) *per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;*

d-bis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:

- 1) *la sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle vendite fisse autorizzate;*
- 2) *la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;*
- 3) *la sperimentazione viene effettuata dalle vendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli*

esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;

- 4) *la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;*
- 5) *il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;*
- 6) *le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;*
- 7) *gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;*
- 8) *i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione.*

I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.».

Nota all'articolo 4:

⁽²⁾ L'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 prevede quanto segue:

«3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a) *alle società;*
- b) *per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;*
- c) *per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;*
- d) *per le società in nome collettivo, a tutti i soci;*

e) *per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;*

f) *per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.».*

Nota all'articolo 5:

⁽³⁾ L'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

«Art. 22
(Dichiarazione di inizio attività)

1. *Le leggi regionali di settore individuano i casi in cui, ai fini dell'esercizio di un'attività privata, gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati possono essere sostituiti, sempre che non vi siano esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della salute o della pubblica incolumità, dalla presentazione alla struttura responsabile del procedimento di una dichiarazione di inizio attività, che ne consente l'avvio immediato o differito alla scadenza di un termine fissato dalle leggi medesime.*
2. *Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione verifica d'ufficio, dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e, ove necessario, provvede, nel termine di trenta giorni, ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ovvero, se possibile, a fissare un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'interessato provveda a conformare l'attività e i relativi effetti alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'Amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.».*

Note all'articolo 6:

⁽⁴⁾ La legge regionale 19 agosto 1984, n. 46 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 14 del 5 ottobre 1984, n. 14.

⁽⁵⁾ La legge regionale 16 giugno 1988, n. 46 concernente: «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 46, recante la disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.» è stata pubblicata nel Supplemento straordinario al Bollettino ufficiale n. 1 del 15 luglio 1988,

Note all'articolo 8:

⁽⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«2. I regolamenti sono adottati sentite le organizzazioni re-

gionali dell'artigianato e la commissione di cui all'articolo 7.».

⁽⁷⁾ La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, tenuto conto degli esercizi già esistenti e degli addetti occupati;».

⁽⁸⁾ La lettera c) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del Comune e per il trasferimento dell'esercizio dell'attività in altre sedi nell'ambito del comune medesimo;».

⁽⁹⁾ Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«6. Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dai regolamenti comunali devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione deve essere revocata.».

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«Art. 6
(Autorizzazione all'esercizio)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata con le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, previo accertamento:
 - a) del possesso del requisito della qualificazione professionale di estetista;
 - b) dei requisiti igienici dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonché della loro rispondenza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentita la commissione comunale di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
4. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5. La Giunta regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.
6. Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.».

Nota all'articolo 11:

⁽¹¹⁾ L'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«Art. 8
(Esercizio dell'attività).

1. L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società. Le imprese esercenti l'attività di estetista nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato) e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'Albo regionale delle imprese artigiane.
2. Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6.
3. I dipendenti, i collaboratori e, nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.».

Nota all'articolo 12:

⁽¹²⁾ L'articolo 12 legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«Art. 12
(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
2. L'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 6 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.
3. L'esercizio dell'attività di estetista in contrasto con le altre norme previste dalla presente legge o dal regolamento comunale di cui all'articolo 5 comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni.
In caso di particolare gravità o di recidiva, l'autorizzazione è revocata.
4. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono svolte dai Comuni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Nota all'articolo 13:

⁽¹³⁾ L'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«Art. 7
(Commissione comunale).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione comunale prevista dall'articolo 3 della l. 1142/1970 è integrata da un imprenditore estetista designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La commissione di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:

- a) regolamento comunale previsto dall'articolo 5;
- b) rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6.».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 prevedeva quanto segue:

«Art. 9
(Esercizio dell'attività e vendita
di prodotti cosmetici).

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le imprese autorizzate ai sensi della l. 426/1971, e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane.».

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁵⁾ Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

- «6. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui all'articolo 4 e per gli scopi di cui al comma 1, presenta domanda alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 13, di seguito denominata Commissione, ha diritto al riconoscimento della qualifica di artigiana e alla conseguente iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6, se la maggioranza dei soci, o uno nel caso di due soci, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società medesima.».

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 6
(Istituzione dell'Albo regionale
delle imprese artigiane)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di artigianato, l'Albo regionale delle imprese artigiane, di seguito denominato Albo, al quale devono iscriversi, con le formalità e nei termini previsti per il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e successive modificazioni, tutte le imprese che hanno la sede legale e operativa nel territorio della regione.
2. La Commissione provvede alla tenuta dell'Albo.

3. L'Albo è pubblico e chiunque può ottenere notizie contenute nello stesso.».

Nota all'articolo 16:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 7
(Procedure di iscrizione, modificazione
e cancellazione dall'Albo)

1. L'imprenditore artigiano deve presentare domanda per l'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.
2. L'iscrizione all'Albo è costitutiva della qualifica artigiana e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
3. Le domande di iscrizione all'Albo e le successive domande di modifica e di cancellazione sono indirizzate alla Commissione e sono presentate sui modelli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993 e successive modificazioni, e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile) e successive modificazioni.
4. I modelli di cui al comma 3 possono essere integrati con appositi intercalari, approvati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, qualora si intenda acquisire notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo nonché per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.
5. Le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e le relative decisioni della Commissione sono comunicate dalla Commissione stessa, secondo le modalità e i termini previsti all'articolo 19 del d.P.R. 581/1995 e successive modificazioni, all'Ufficio del Registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l. 580/1993 e successive modificazioni, ad eseguire la relativa annotazione nella sezione speciale del registro.
6. Alle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo e ai documenti emessi, si applicano gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta, e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.».

Nota all'articolo 17:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 9
(Variazioni, cancellazioni, revisioni
e accertamenti d'ufficio)

1. L'impresa artigiana deve comunicare alla Commissione, entro il termine di trenta giorni, le variazioni dello stato di fatto e di diritto riguardanti l'impresa medesima.
2. La Commissione, effettuati gli accertamenti eventualmente occorrenti, dispone entro il termine di sessanta giorni le opportune variazioni all'Albo, dandone comunicazione

agli interessati con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

3. La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti, può disporre accertamenti d'ufficio.
4. L'Ispettorato del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore di imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, possono darne comunicazione alla Commissione, ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato a tutti gli effetti.
5. I provvedimenti adottati dalla Commissione ai sensi del comma 4 sono comunicati all'interessato entro venti giorni dal provvedimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti della Commissione sono trasmessi anche agli organismi che hanno effettuato la comunicazione.
6. Le cancellazioni avvengono su domanda o per accertamento d'ufficio, qualora manchi uno dei requisiti per l'iscrizione. La cancellazione d'ufficio deve essere effettuata con decisione motivata, previa audizione del titolare dell'impresa artigiana, entro il termine stabilito dalla stessa Commissione.
7. La Commissione accerta la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana. La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cessazione dell'attività dell'impresa o dalla data del provvedimento negli altri casi.».

Nota all'articolo 18:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 10 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 10
(Revisione dell'Albo)

1. La Commissione dispone, ogni cinque anni, la revisione completa dell'Albo.
2. I criteri e le modalità per la revisione dell'Albo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, sentita la Commissione.».

Nota all'articolo 19:

⁽²⁰⁾ L'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 13
(Commissione regionale per l'artigianato)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di artigianato la Commissione regionale per l'artigianato.
2. La Commissione svolge le funzioni relative alla tenuta dell'Albo così come disposto dagli articoli 8, 9 e 10 nonché gli ulteriori seguenti compiti:
 - a) cooperare alla elaborazione della programmazione regionale per l'artigianato, svolgendo anche, su incarico della Giunta regionale, specifici studi ed indagini;
 - b) esprimere pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;
 - c) attivarsi al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle attività artigiane;

d) svolgere ogni ulteriore compito attribuito alle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla l. 443/1985 e successive modificazioni.».

Note all'articolo 20:

⁽²¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«2. Fanno parte della Commissione:

- a) dieci titolari di imprese artigiane con sede legale nel territorio della Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti accertato in relazione al numero delle quote associative versate nell'anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione, che provvede a darne comunicazione al dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;
- b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato;
- d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- fbis) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.».

⁽²²⁾ Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«3. I compiti di segretario della Commissione sono svolti da un funzionario della struttura regionale competente in materia di artigianato.».

Note all'articolo 21:

⁽²³⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«b) su richiesta di un terzo dei titolari delle imprese artigiane designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato;».

⁽²⁴⁾ Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«5. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato

funzionamento della Commissione, la Giunta regionale ne dispone lo scioglimento su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato. Durante il periodo di vacanza della Commissione le funzioni riguardanti la tenuta dell'Albo e l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono svolte dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato. La Commissione deve essere ricostituita entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento.».

Note all'articolo 22:

⁽²⁵⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«a) darne immediata comunicazione al Comune ed alle amministrazioni competenti in materia di vigilanza;».

⁽²⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«2. I Comuni, le amministrazioni, le autorità e gli uffici ai quali ne è stata data comunicazione sono tenuti ad informare la Commissione dell'esito dei controlli effettuati, per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 17, comma 2.».

Nota all'articolo 23:

⁽²⁷⁾ L'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 17
(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque ometta di presentare domanda di iscrizione, modificazione o denuncia di cessazione dell'attività entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 100.000 (euro 51,64) a lire 1.000.000 (euro 516,46).
2. Le imprese non iscritte all'Albo che si avvalgono di una ditta o ragione sociale, di un'insegna o di un marchio con riferimento ad una attività artigianale, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000.000 (euro 516,46) a lire 3.000.000 (euro 1.549,37).
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).».

Nota all'articolo 24:

⁽²⁸⁾ Il comma 4 dell'articolo 18 legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«4. I proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 7, comma 6, sono introitati al capitolo 8200 "Proventi derivanti dai diritti di segreteria versati per atti o servizi connessi alla gestione dei ruoli, registri ed albi cameralli" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.».

Note all'articolo 25:

⁽²⁹⁾ L'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevede quanto segue:

«Art. 13
(Commissione regionale per l'artigianato)

1. È istituita presso la struttura regionale competente in materia di artigianato la Commissione regionale per l'artigianato.
2. La Commissione svolge le funzioni relative alla tenuta dell'Albo così come disposto dagli articoli 8, 9 e 10 nonché gli ulteriori seguenti compiti:
 - a) cooperare alla elaborazione della programmazione regionale per l'artigianato, svolgendo anche, su incarico della Giunta regionale, specifici studi ed indagini;
 - b) esprimere pareri sui disegni di legge in materia di artigianato;
 - c) attivarsi al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle attività artigiane;
 - d) svolgere ogni ulteriore compito attribuito alle Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla l. 443/1985 e successive modificazioni.».

⁽³⁰⁾ L'articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 8
(Iscrizione all'Albo ed effetti dell'iscrizione)

1. La Commissione, verificata la completezza della domanda e accertata la sussistenza dei requisiti dell'impresa artigiana, delibera l'iscrizione nell'Albo entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con decorrenza dal momento in cui è iniziata l'attività.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda di iscrizione si intende accolta.
3. La Commissione, qualora in sede di esame ravvisi la necessità di completare o rettificare la domanda, ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare la stessa, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, trascorso inutilmente il quale, con deliberazione motivata, rifiuta l'iscrizione.
4. La Commissione, qualora accerti l'assenza dei requisiti per l'iscrizione, rigetta l'istanza con decisione motivata.
5. I provvedimenti della Commissione sono comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni successivi all'adozione del provvedimento stesso.
6. Le unità locali istituite fuori del territorio della Valle d'Aosta sono comunicate alla Commissione.
7. La Commissione, relativamente alla tenuta dell'Albo degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e successive modificazioni, ed alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani e ai loro familiari), adotta provvedimenti vincolanti.
8. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge o dai figli maggio-

renni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'esercizio dell'attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, se richiesti dalla normativa di settore, da parte del soggetto che assume la conduzione dell'impresa, il quale, qualora non ne sia in possesso, può preporre all'esercizio dell'attività medesima un responsabile tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

9. Alle imprese artigiane iscritte all'Albo non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), qualora svolgano attività di vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di propria produzione, ovvero forniscano al committente beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.
10. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'Albo; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione dell'Albo. Le relative funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni.».

- ⁽³¹⁾ L'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«Art. 12
(Ricorsi in materia di iscrizioni,
modificazioni e cancellazioni)

1. Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso il ricorso alla Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento adottato.
2. La Giunta regionale deve pronunciarsi con decisione motivata entro il termine di novanta giorni dal deposito del ricorso, decorso il quale, lo stesso si intende accolto.
3. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione separata dell'Albo di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Il ricorso alla Giunta regionale sospende gli effetti del provvedimento della Commissione.
5. La notificazione del provvedimento della Giunta regionale è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell'ufficio competente, entro venti giorni successivi alla data di esecutività della relativa deliberazione.
6. La decisione della Giunta regionale può essere impugnata dall'impresa artigiana, entro sessanta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 7, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Leggequadro per l'artigianato) e successive modificazioni.
7. La Commissione dà esecuzione ai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dal Tribunale di Aosta.».

- ⁽³²⁾ Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«4. Il Presidente della Commissione trasmette una relazione annuale sull'attività della Commissione medesima all'Assessore regionale competente in materia di artigianato.».

- ⁽³³⁾ Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 prevedeva quanto segue:

«5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 17 sono introitati al capitolo 7700 "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.».

Nota all'articolo 26:

- ⁽³⁴⁾ Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 prevedeva quanto segue:

«5. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.».

Note all'articolo 30:

- ⁽³⁵⁾ Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 prevedeva quanto segue:

«3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi all'assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia all'Assessorato regionale del turismo, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.».

- ⁽³⁶⁾ Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 prevedeva quanto segue:

«5. Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d'esercizio o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.».

Nota all'articolo 31:

- ⁽³⁷⁾ L'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Art. 9.
Modalità della classificazione.

1. La classificazione delle aziende alberghiere avviene con decreto dell'Assessore regionale al turismo.
2. Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi denunciati secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
3. Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati e accertati.
4. I titolari della licenza di azienda alberghiera devono, entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione, inoltrare all'Assessorato re-

gionale del turismo una denuncia, su apposito modulo predisposto e distribuito dall'Assessorato competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la classificazione.

5. Analoga denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle esistenti.
6. In tal caso alla denuncia dovrà essere allegato il progetto edilizio, la relazione descrittiva dell'arredamento dell'esercizio e l'autorizzazione sanitaria del fabbricato.
7. I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati con decreto dell'Assessore regionale al turismo, entro 40 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.
8. Entro lo stesso termine l'Assessorato può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.
9. Entro i 10 giorni successivi il decreto contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.
10. I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente ai titolari degli esercizi interessati.».

Nota all'articolo 32:

⁽³⁸⁾ L'articolo 12 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 prevedeva quanto segue:

«Art. 12.
Sanzioni amministrative.

1. È assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000 il titolare di azienda alberghiera che:
 - a) omette di inoltrare denuncia ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 9 della legge, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;
 - b) attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, ovvero una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
 - c) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge;
 - d) rifiuta di fornire all'Assessorato le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dall'Assessorato stesso al medesimo fine;
 - e) omette di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria.
2. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra la sanzione è raddoppiata; per le violazioni di cui alle lettere a), b), d), e) può essere altresì disposta dal Comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a un mese.
3. Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione d'azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 3.000.000.
4. È altresì disposta la chiusura dell'azienda alberghiera

qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.».

Nota all'articolo 33

⁽³⁹⁾ Vedasi nota 37.

Nota all'articolo 35:

⁽⁴⁰⁾ Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

- «3. Nelle case per ferie dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.».

Nota all'articolo 36:

⁽⁴¹⁾ L'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 4
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:
 - a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
 - b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
 - c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
 - d) il regolamento interno per l'uso della struttura.
3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
4. I titolari o gestori di casa per ferie non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 217/1983.».

Nota all'articolo 37:

⁽⁴²⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

- «2. Negli ostelli per la gioventù dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.».

Nota all'articolo 38:

⁽⁴³⁾ L'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 7
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gio-

ventù è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:
 - a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
 - b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
 - c) il regolamento interno per l'uso della struttura;
 - d) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni.
3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.
4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della l. 217/1983.».

Nota all'articolo 40:

⁽⁴⁴⁾ L'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 10
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del gestore dei seguenti requisiti:
 - a) conseguimento dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;
 - b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.
3. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio e sottoscritta per accettazione anche dal gestore, deve contenere i seguenti dati:
 - a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;
 - b) le vie di accesso, sentieri o mulattiere;
 - c) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;
 - d) il periodo di apertura;
 - e) i servizi prestati.».

Nota all'articolo 41:

⁽⁴⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

- «1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento, per periodi non superiori alle quarantotto ore, a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.».

Nota all'articolo 42:

⁽⁴⁶⁾ L'articolo 13 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 13
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei posti tappa escursionistici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.
2. La domanda di autorizzazione presentata dal titolare deve contenere:
 - a) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;
 - b) il periodo di apertura.».

Nota all'articolo 43:

⁽⁴⁷⁾ L'articolo 16 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 16
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. Chi intende gestire l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.
2. La domanda di autorizzazione deve indicare:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva e numero dei posti letto distinti per camera;
 - c) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti e delle persone appartenenti al nucleo familiare;
 - d) servizi complementari offerti;
 - e) periodi di esercizio dell'attività.
 - ebis) estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.».

Nota all'articolo 44:

⁽⁴⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 16bis della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

- «3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l'attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.».

Nota all'articolo 45:

⁽⁴⁹⁾ L'articolo 16quater della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 16 quater
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast – chambre et

petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall'interessato al Comune del luogo ove è sita l'abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati:
 - a) le generalità e l'indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
 - b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all'articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;
 - c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell'arredo e degli eventuali servizi complementari offerti;
 - d) il periodo di esercizio dell'attività;
 - e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
- ebis) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.
3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma 1, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità dell'abitazione all'esercizio dell'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.
4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.
5. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non sono tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983.».

Nota all'articolo 46:

⁽⁵⁰⁾ L'articolo 19 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

*«Art. 19
(Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività)*

1. La gestione di case e appartamenti per vacanze dev'essere autorizzata.
 2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente.
 3. Nel provvedimento autorizzativo devono essere riportate le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.
 4. La domanda di autorizzazione deve contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all'attività ricettiva, con indicazione del numero dei posti letto distinti per unità abitative;
 - c) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;
 - d) periodi di esercizio dell'attività.
- dbis) estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei

condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.

5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.».

Nota all'articolo 47:

⁽⁵¹⁾ L'articolo 20 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

*«Art. 20
(Accertamento dei requisiti)*

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché i requisiti strutturali ed igienico-sanitari, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda e nella relativa documentazione tecnica ad essa allegata, comprendente:
 - a) progetto edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni e prospetti debitamente quotati con indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;
 - b) relazione tecnico-descrittiva del fabbricato contenente gli elementi relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura;
 - c) autorizzazione o certificazione prevista dalle normative sanitarie vigenti.
2. Il Comune può chiedere le integrazioni che reputi necessarie alla completezza della domanda e della documentazione allegata, assegnando al richiedente un termine non superiore a quindici giorni per provvedervi.
3. La richiesta di integrazioni e l'assegnazione di un termine per le relative incombenze sospendono il termine del procedimento di cui al comma 1.».

Nota all'articolo 48:

⁽⁵²⁾ L'articolo 22 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

*«Art. 22
(Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni)*

1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.
2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al Comune.
3. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.».

Nota all'articolo 49:

⁽⁵³⁾ Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

- «1. Il Comune dà immediata comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali del rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revocche e cessazioni.».

Note all'articolo 50:

⁽⁵⁴⁾ I commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedevano quanto segue:

- «1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica alla struttura regionale competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.».

⁽⁵⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedevano quanto segue:

- «4. Per le nuove attività o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.».

Nota all'articolo 51:

⁽⁵⁶⁾ L'articolo 28 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 28
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.
2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difformi da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
5. Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro de-

gli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.».

Note all'articolo 52:

⁽⁵⁷⁾ L'articolo 16quinquies della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 16 quinquies
(Norma di rinvio)

1. All'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner si applicano le norme comuni di cui al capo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29.
2. Chiunque svolga l'attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16 quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all'articolo 16 quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.».

⁽⁵⁸⁾ L'articolo 21 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 21
(Rinnovi delle autorizzazioni annuali)

1. L'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge è rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, previo pagamento delle tasse di concessione e di quelle eventualmente dovute a qualsiasi titolo.
2. All'atto del rinnovo il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.
3. In difetto, l'autorizzazione è revocata dal Comune.».

⁽⁵⁹⁾ L'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Art. 29
(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato.
2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco.
3. In caso di inadempienza, all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al Sindaco, l'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.
I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal Sindaco e, negli altri casi, dalla Regione.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

⁽⁶⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevedeva quanto segue:

- «2. Per le strutture di nuova apertura il rilascio delle auto-

rizzazioni previste dagli art. 4, 7, 10, 13, 16 e 19 è subordinato alla verifica dei requisiti igienico-sanitari nonché di sicurezza individuati dal regolamento di cui al comma 1, oltre che dei requisiti tecnici previsti dagli art. 3, 6, 9, 12, 15 e 18.».

Nota all'articolo 53:

⁽⁶¹⁾ La legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 31 del 23 luglio 2002.

Nota all'articolo 54:

⁽⁶²⁾ Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

«4. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.».

Nota all'articolo 55:

⁽⁶³⁾ L'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

«Art. 6
(Autorizzazione all'esercizio)

1. L'esercizio di complessi ricettivi all'aperto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Nella domanda diretta all'ottenimento dell'autorizzazione sono indicati:
 - a) le generalità del richiedente e del responsabile della gestione del complesso ricettivo all'aperto;
 - b) il possesso dei requisiti di sicurezza, igienico-sanitari ed edilizi, secondo le disposizioni vigenti;
 - c) la denominazione e l'ubicazione del complesso;
 - d) il periodo di esercizio, annuale o stagionale, dell'attività;
 - e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - f) gli estremi del provvedimento di classificazione.
3. Il Comune comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla struttura competente e, laddove esistente, all'Azienda di informazione e accoglienza turistica – Syndicat d'initiatives (AIAT) competente per territorio.».

Nota all'articolo 57:

⁽⁶⁴⁾ L'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

«Art. 9
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, il titolare non ottemperi entro trenta giorni alle prescrizioni previste.
2. Il Comune sospende altresì l'autorizzazione all'esercizio, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, qualora il titolare attribuisca al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo pubblicitario, dotazioni, caratteristiche o classificazioni diverse da quelle assegnate.
3. L'autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo

all'aperto è revocata dal Comune nei casi in cui:

- a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, alla scadenza del periodo di sospensione nei casi di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;
 - b) vengano a mancare i requisiti ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
4. I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio sono comunicati dal Comune alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.».

Nota all'articolo 58:

⁽⁶⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

«4. Per i nuovi complessi ricettivi o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.».

Nota all'articolo 59:

⁽⁶⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

«1. Chiunque eserciti un'attività ricettiva all'aperto, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.».

Note all'articolo 60:

⁽⁶⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

«2. È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, all'interno del complesso ricettivo, l'autorizzazione all'esercizio.».

⁽⁶⁸⁾ La lettera b) del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 prevedeva quanto segue:

«b) non esponga al pubblico l'autorizzazione;».

Note all'articolo 61:

⁽⁶⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«3. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle massime comunicate ai sensi dell'articolo 12 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 300.»

⁽⁷⁰⁾ Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

«4. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati.».

⁽⁷¹⁾ Il comma 7 dell'articolo 35 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 prevedeva quanto segue:

- «7. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2003, le parole: «inferiori o superiori a quelle minime e massime» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a quelle massime»».

Nota all'articolo 62:

- ⁽⁷²⁾ L'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 22
(Dichiarazione di inizio attività)

1. Le leggi regionali di settore individuano i casi in cui, ai fini dell'esercizio di un'attività privata, gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominati possono essere sostituiti, sempre che non vi siano esigenze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della salute o della pubblica incolumità, dalla presentazione alla struttura responsabile del procedimento di una dichiarazione di inizio attività, che ne consente l'avvio immediato o differito alla scadenza di un termine fissato dalle leggi medesime.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione verifica d'ufficio, dopo la presentazione della dichiarazione di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e, ove necessario, provvede, nel termine di trenta giorni, ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ovvero, se possibile, a fissare un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'interessato provveda a conformare l'attività e i relativi effetti alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via di

autotutela, ai sensi degli articoli 21quiquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione del parere, per un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'Amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.».

Nota all'articolo 63:

- ⁽⁷³⁾ L'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevedeva quanto segue:

«Art. 23
(Silenzio assenso)

1. Le leggi regionali di settore individuano i casi in cui, nei procedimenti a domanda di parte che non riguardano il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la salute e la pubblica incolumità, in mancanza della comunicazione del provvedimento di motivato diniego entro il termine fissato dalle leggi medesime, il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori domande o diffide.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quiquies e 21nonies della l. 241/1990.
3. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 16.».